COMMISSIONE XI

AGRICOLTURA E FORESTE

25.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 2 AGOSTO 1978

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BORTOLANI

INDICE	PAG.
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione): Disposizioni per la vendita dell'olio di oliva acquistato dalla Tunisia (Approvato dal Senato) (2282)	AMICI
PRESIDENTE	VINEIS
Testo unificato del disegno e delle proposte di legge (Discussione e approvazione): Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate (Approvato dalla XI Commissione permanente della Camera e modificato dalla IX Commissione del Senato) (1670-677-901-B)	La seduta comincia alle 9,20. MORA, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni per la vendita dell'olio di oliva acquistato dalla Tunisia (Approvato dal Senato della Repubblica) (2282).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni per la vendita dell'olio di oliva acquistato dalla Tunisia », già approvato dal Senato nella seduta del 21 giugno 1978.

Ricordo alla Commissione che nella seduta di mercoledì 26 luglio era stata esaurita la discussione sulle linee generali, per cui oggi, essendo pervenuti i prescritti pareri della I, III, V e XII Commissione, possiamo precedere all'esame degli articoli.

Poiché agli articoli 1 e 2 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo è autorizzata ad importare in via definitiva l'olio di oliva proveniente dalla Tunisia, acquistato ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 196, ed attualmente immagazzinato in deposito doganale allo Stato estero.

La stessa Azienda è autorizzata altresì a collocare il suddetto prodotto sul mercato comunitario o su quello extracomunitario, previa audizione degli organi comunitari competenti, alle condizioni che saranno stabilite dal CIPE.

Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 29 aprile 1976, n. 196, è abrogato.

(È approvato).

ART. 2.

Alle operazioni previste nel precedente articolo si applicano le disposizioni della legge 31 marzo 1971, n. 144, sul finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'AIMA.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

VALENSISE. Prendo la parola per dichiarare il mio voto contrario a questo disegno di legge, sulla base di una serie di considerazioni che si aggiungono a quelle già fatte in sede di discussione generale. Si tratta di considerazioni relative allo stato del mercato dell'olio lampante, ed ho infatti qui un documento dell'IRVAM che contrasta con quanto detto a proposito di una eventuale carenza di questa qualità di olio. Il bollettino dell'IRVAM del 20 luglio, a pagina 7, sotto il titolo « Olii vegetali » recita: « Il mercato degli olii di oliva, sulle principali piazze all'origine, è ormai praticamente fermo. Le poche compra-vendite registrate hanno riguardato principalmente gli olii direttamente commestibili. Infatti in questo periodo gli olii lampanti sono del tutto trascurati in vista della prossima asta AIMA del 20 luglio, ed i loro prezzi hanno significato puramente nominale. Anche sui mervati dei grandi centri di consumo l'attività di scambio è stata molto ridotta e le quotazioni non hanno subìto variazioni di rilievo ».

Noi sappiamo che l'asta c'è stata, sappiamo che si è avuta pesantezza anche nei confronti dell'AIMA; e quindi mi sembra quanto meno imprudente avanzare l'ipotesi di modifiche nel mercato dei lampanti tali da giustificare l'acquisto e l'inserimento nel mercato nazionale.

Potrò sbagliare, ma a mio giudizio l'olio di cui oggi si decide l'acquisto danneggia il mercato dell'olio lampante, ed in particolare quello degli olii meridionali, soprattutto calabresi e siciliani.

Altre ragioni a conforto della mia tesi mi vengono da quanto dichiarato in sede di V Commissione bilancio da autorevoli commissari nel corso dell'esame per il parere su questo provvedimento. Tali commissari (di cui ora non ricordo il nome, ma il cui intervento risulta dal Bollettino delle Commissioni del 26 luglio scorso)

hanno formulato le più ampie riserve circa la pericolosità del provvedimento in relazione ai danni che potrebbe produrre sul mercato.

Ci sono altre considerazioni che affido alla riflessione della Commissione per quanto riguarda la genesi del provvedimento. Ho sotto gli occhi il testo stenografico di quanto avvenuto nella seduta della Commissione agricoltura del 22 aprile 1976. In quella data il relatore, onorevole Zurlo, caldeggiando l'approvazione del provvedimento relativo alla « attuazione dell'accordo di cooperazione economica con la Tunisia per la clausola di acquisto di olio di oliva », disse che: « per evitare turbative all'andamento del nostro mercato nazionale, l'olio tunisino non verrà immesso sul mercato nazionale; esso sarà trattenuto in deposito doganale presso quello Stato estero e sarà poi lavorato e collocato addirittura al di fuori del mercato comunitario ». A nulla valsero le nostre osservazioni dovute al fatto che già da allora prevedevamo che forse i tempi sarebbero cambiati e che quel tipo di accordo si sarebbe potuto evolvere in danno della nostra agricoltura.

Ma va anche ricordato che la legge che approvammo in quella data, la n. 196 del 1976, contiene un articolo 2 del seguente tenore: « l'AIMA curerà lo stoccaggio della sopraindicata quantità in deposito doganale allo Stato estero. Al fine di evitare turbative sul mercato interno la partita di olio in questione sarà collocata al di fuori del mercato comunitario. La sua destinazione sarà determinata con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto col Ministro del tesoro, sentiti gli organi comunitari competenti ». Cosa vogliamo farne, oggi, di questo articolo? Certo dichiararne l'abrogazione è giuridicamente possibile; ma da un punto di vista politico noi ci troviamo in una situazione di inadempienza nei confronti di tale disposizione.

Non posso non sottolineare come, con la legge del 1976, il Parlamento abbia sancito una esplicita responsabilità del Ministro dell'agricoltura, al quale si faceva carico di acquistare dalla Tunisia quell'olio con suo decreto, di concerto col Ministro del tesoro e sentiti gli organi comunitari. L'articolo 2 prevedeva, quindi, una responsabilità politica del Ministro dell'agricoltura, responsabilità che si estendeva a coinvolgere giustamente anche gli organi comunitari competenti. Oggi, viceversa, di tutto ciò non si tiene conto perché ci si riferisce alla legge 29 aprile 1976, n. 196, per dire che l'Azienda di Stato per gli interventi sul mercato agricolo è autorizzata a importare l'olio d'oliva.

Quindi, dal punto di vista formale, osservo che la normativa oggi proposta ignora l'articolo 2 della legge n. 196, ignora gli impegni anche di carattere comunitario che attraverso quella normativa erano stati assunti a proposito della destinazione, in area non comunitaria, dell'olio di oliva. È una normativa attraverso la quale dobbiamo registrare la presenza di una responsabilità politica che si esprime in un atto legislativo.

La verità è che se il Governo avesse agito in base alla legge, avrebbe compiuto quanto stabilito dall'articolo 2 interrogando i partners della Comunità ed esperendo tutti i possibili tentativi per riuscire a liberarsi dell'olio della Tunisia. Soltanto dopo che tutti i tentativi fossero andati a vuoto si sarebbe potuto giungere al punto in cui siamo. Invece la legge oggi in esame è stata presentata a prescindere da qualsiasi osservanza della norma comunitaria, alla ricerca di una soluzione diversa.

È un danno, quello che subiranno i produttori meridionali di olio lampante, che deriva da precise responsabilità e da una scelta politica che il Governo ha compiuto.

Giunti ormai a questa fase del dibattito, non posso proporre una questione sospensiva, ma almeno un richiamo di carattere politico lo devo rivolgere alla Commissione, perché nella sua responsabilità soprassieda all'approvazione della legge per far esperire quei tentativi di vendita extracomunitaria dell'olio che regolerebbero la nostra posizione di fronte alla Comunità.

Concludo, invitando la Commissione a non approvare un provvedimento che ri-

sulterebbe dannosissimo per il mercato dell'olio lampante dal momento che, sulla base dei dati IRVAM, sappiamo che gli operatori ne hanno ancora scorte abbondantissime ed invendute.

DULBECCO. Una settimana fa espressi, onorevole presidente, alcune riserve e critiche nei confronti della legge, e non fui certo solo, perché pur nella diversità derivante dalla diversa posizione politica, altri colleghi manifestarono in merito al provvedimento in esame le loro preoccupazioni.

Le nostre critiche non sono rivolte all'acquisto dell'olio dalla Tunisia, acquisto conseguente all'accordo di cooperazione economica, ma riguandano il dopo, da quando cioè quest'olio – che ci era costato 44 milioni, 23 mila e rotte lire al quintale – è stato imbarcato per poi rimanere ad essere cullato sulle onde del Tirreno, presso La Spezia, con un costo di 3 mila 550 milioni.

La nostra critica nasce, quindi, onorevole Presidente, dal costo dell'operazione e, soprattutto, dal prolungarsi dei tempi, perché 700 giorni sono un po' troppi per tentare di collocare – ammesso che tentativi di collocazione siano stati compiuti – l'olio della Tunisia sul mercato extracomunitario.

La situazione è piuttosto grave perché, se è vero quanto ha detto l'onorevole De Leonardis nella precedente seduta, verrà a mancare la possibilità di collocare sul mercato l'olio di oliva di produzione nazionale e la peggiore conseguenza sarà che, attraverso l'immissione sul mercato del lampante rettificato, il consumatore sarà attratto e spinto al consumo dell'olio di semi.

Con l'ordine del giorno che presenteremo al termine della seduta intendiamo sensibilizzare il Governo al problema dell'olio di oliva, problema rilevante soprattutto per quanto riguarda la salute. Recentemente uno scienziato americano ha dichiarato che l'olio di oliva è il più idoneo tra gli oli per la conservazione della salute dell'uomo, ma questa dichiarazione è passata sotto silenzio, mentre se essa fosse stata fatta nei confronti di un qualsiasi altro olio subito si sarebbe messa in moto la macchina della pubblicità e della propaganda. È chiaro, quindi, che una classificazione degli olii ed una precisa regolamentazione della materia si rivelano necessarie, ed a questo scopo che presenteremo il nostro ordine del giorno.

Anche se può sembrare fuori argomento, e non è il caso di addentrarsi ora nella questione della guerra del pesce, di grande attualità in questi giorni in Italia. desidero auspicare - a nome del gruppo comunista - che il Governo porti rapidamente avanti le opportune iniziative perché altri accordi bilaterali possano essere conclusi con la Libia, l'Algeria, la Francia e Malta, perché le responsabilità di quello che avviene sono da addebitarsi, a nostro avviso, ai ritardi nella stipulazione degli accordi. È chiaro infatti che nella fluidità della situazione e nella incertezza del diritto tutto è possibile; sono possibili gli abusi, le prepotenze, le prese di posizione unilaterali, le contestazioni e le provocazioni: tutto questo è all'ordine del giorno e le responsabilità sono di tutti e di nessuno.

Formulo questo auspicio, onorevole rappresentante del Governo, con la fiducia che ne tenga conto e con la certezza che il problema sia affidato in buone mani.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Dulbecco ed Esposto hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La XI Commissione

impegna il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad emanare, sentite le organizzazioni professionali agricole più rappresentative a livello nazionale, precise direttive all'AIMA per l'utilizzazione delle 20.000 tonnellate d'olio d'oliva importate dalla Tunisia, tali da non determinare turbative sul mercato nazionale e comunitario;

raccomanda al Governo di operare, nel rilascio delle autorizzazioni di importazione di olio d'oliva lampante dai paesi extracomunitari, avendo riguardo alla si-

tuazione che si determinerà con l'immissione sul mercato dell'olio suddetto;

sollecita il Governo ad adottare idonee iniziative per disciplinare il settore oleario ed in particolare per la classificazione commerciale dell'olio d'oliva in grado di portare ad una completa valorizzazione del prodotto a tutela e nell'interesse dei produttori e dei consumatori;

impegna il Ministro dell'agricoltura e delle foreste a riferire, entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno corrente, alla Commissione sui provvedimenti adottati e sullo stato di attuazione degli stessi.

0/2282/1/11.

CACCHIOLI, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Lo accolgo.

DULBECCO. La ringrazio signor sottosegretario, e non insisto nel chiedere la votazione del mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Rosini, Meneghetti, Bambi, Marabini, Silvestri, Stella e Zaniboni hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La XI Commissione,

valutate le ripercussioni che andranno ad incidere nella realtà del mercato nazionale e comunitario del settore oleario per effetto della immissione sul mercato stesso di 200 mila quintali di olio di oliva acquistati dalla Tunisia,

considerato che è necessario provvedere alla utilizzazione del prodotto stoccato per evitare ulteriori oneri all'erario e il deteriorarsi del prodotto,

impegna il Governo

a impartire precise direttive all'AIMA affinché la utilizzazione dell'olio importato dalla Tunisia avvenga senza determinare turbative al mercato oleario nazionale e comunitario.

Tali direttive è indispensabile vengano definite sentite le organizzazioni professionali più rappresentative a livello-nazionale degli olivicoltori,

impegna il Governo

a sospendere il rilascio delle autorizzazioni alle importazioni di quantitativi di olio di oliva lampante dei paesi extra comunitari, fino a quando non sia accertato che il quantitativo dell'olio stoccato proveniente dalla Tunisia, sia stato completamente utilizzato,

raccomanda al Governo

di adottare sollecitamente iniziative sul piano legislativo per disciplinare il settore oleario con la attuazione di provvedimenti che modifichino l'attuale legislazione per la classificazione commerciale dell'olio di oliva, ciò in particolare, per tutelare e difendere seriamente il consumatore e per avviare un processo di valorizzazione dell'olio di oliva,

raccomanda al Governo

di avviare sollecitamente iniziative legislative per la istituzione delle zone a denominazione di origine dell'olio di oliva, la definizione dei marchi di origine e la gestione consorziata di essi, a garanzia del prodotto confezionato e commercializzato della sua tipicità, genuinità, caratteristiche alimentari.

0/2282/2/11.

CACCHIOLI, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Lo accolgo.

BAMBI. Neanche noi, quindi, insistiamo nel chiedere la votazione.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del provvedimento esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Disposizioni per la vendita dell'olio di oliva acquistato dalla

Tunisia » (Approvato dal Senato della Repubblica) (2282):

Presenti							29
Votanti							15
Astenuti							14
Maggiora	nza	a		•		•	8
Voti fa	favorevoli				15		
Voti co	nt	rar	i				0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Bortolani, Bambi, Campagnoli, De Leonardis, Lobianco, Marabini, Meneghetti, Pellizzari, Pisoni, Rosini, Silvestri, Urso Salvatore, Valensise, Zambon, Zaniboni.

Si sono astenuti:

Amici, Bardelli, Bonifazi, Cocco Maria, Dulbecco, Esposto, Gatti, Ianni, La Torre, Martino, Petrella, Terraroli, Vagli Maura, Vineis.

Dobbiamo ora sospendere la seduta a causa della concomitanza con i lavori dell'aula. Riprenderemo i nostri lavori non appena possibile.

La seduta, sospesa alle 9,50, è ripresa alle 10,30.

Discussione del testo unificato del disegno di legge e delle proposte di legge Pisoni ed altri e Bambi ed altri: Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate (Modificato dalla IX Commissione del Senato) (1670-677-901-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del testo unificato del disegno di legge e delle proposte di legge Pisoni ed altri e Bambi ed altri: « Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate ».

Il provvedimento, approvato in un testo unificato dalla nostra Commissione nella seduta del 16 novembre 1977, è sta-

to modificato dalla IX Commissione del Senato nella seduta del 27 luglio 1978.

Onorevoli colleghi, dal momento che devo sostituire il relatore, onorevole Salvatore, impossibilitato a partecipare alla odierna seduta per improrogabili impegni, mi limiterò ad illustrare succintamente le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento al provvedimento oggi al nostro esame

All'articolo 1 viene apportata la prima modifica tendente a salvaguardare le competenze delle province autonome di Trento e Bolzano, modifica che tuttavia non intacca il carattere integrativo della futura normativa di attuazione che sarà emanata dalle regioni; tale tipo di modifica, per altro, viene sistematicamente riportata agli articoli 4, comma primo, terzo e quarto e 5, comma primo e sesto.

All'articolo 2 è stato equiparato il concetto di terre incolte a quello di terre abbandonate ed è stata elevata al quaranta per cento la percentuale media relativa alle terre insufficientemente coltivate.

All'articolo 3 viene modificata la composizione delle commissioni provinciali che devono definire gli elementi di comparazione per stabilire se le terre siano o no sufficientemente coltivate.

Con l'articolo 4 si prevede la possibilità di assegnare terre incolte abbandonate o insufficientemente coltivate, anche appartenenti ad enti pubblici e morali, compresi i terreni demaniali e viene maggiormente esplicitato e precisato il diritto del richiedente a coltivare direttamente le terre.

All'articolo 5, comma secondo, si stabilisce che la domanda del richiedente deve essere notificata contemporaneamente al proprietario e agli aventi diritto, mentre al quinto comma si preferisce usare la parola « precedenza » anziché « preferenza » per l'assegnazione delle terre alle aziende diretto-coltivatrici.

L'articolo 6 stabilisce che il provvedimento di assegnazione importa la risoluzione, senza diritto ad indennità, di qualunque precedente contratto di affitto o di natura associativa, salvo l'eventuale rimborso dovuto dall'assegnatario; esso, inol-

tre, attribuisce al TAR, limitatamente ai provvedimenti riguardanti le terre insufficientemente coltivate, in materia di contenzioso e ai fini decisionali, i poteri di cognizione e di istruzione.

All'articolo 8 viene soppressa la locuzione « per ragioni di lavoro », restando inalterato il principio che si era in precedenza stabilito e cioè la sospensione dei provvedimenti per i lavoratori che si trovino all'estero.

Per il resto e salvo qualche modifica di carattere formale, il provvedimento pervenutoci dal Senato è identico a quello approvato dalla Camera: per queste ragioni raccomando una rapida approvazione del testo in esame.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali sulle modifiche apportate dal Senato.

VALENSISE. Le modifiche apportate dal Senato sono poche, ma non mi sembrano di breve momento, perché dirette a trasformare, direi a stravolgere, un testo di legge su cui, da parte nostra, erano state formulate molte riserve.

È inutile riproporre i problemi già trattati nella discussione precedente. Noi siamo favorevoli ad una impostazione produttivistica dei problemi dell'agricoltura e in questo quadro non siamo mai stati contrari al recupero delle terre non coltivate e che possono essere coltivate, ma siamo stati e siamo contrari alla strumentalizzazione o al pericolo di strumentalizzazione di questa operazione di recupero, indiscutibile dal punto di vista economico e sociale, cui una normativa poco chiara potrebbe prestarsi.

Il provvedimento da noi esaminato prevedeva criteri oggettivi per la identificazione delle terre abbandonate, criteri di carattere temporale perché legati all'abbandono della terra per due annate agrarie. E su questo non era possibile alcun tipo di contenzioso. Le terre abbandonate furono poi affiancate dalle terre insufficientemente coltivate e su tale questione iniziarono le nostre riserve. Il testo trasmessoci dal Senato peggiora, secondo noi, le cose.

Non mi soffermo sulla modifica formale all'articolo 1 in cui il Senato ha introdotto la locuzione « ferme restando le competenze delle province autonome di Trento e Bolzano » (è logico che le competenze rimangano quelle che erano!).

All'articolo 2 il Senato ha elevato la percentuale della produzione media da raggiungere per evitare che la terra sia considerata insufficientemente coltivata dal 30 al 40 per cento. Sia il 30 sia il 40 per cento è cosa da poco: ma dobbiamo sottolineare la pericolosità della trasformazione dei criteri di valutazione. Nel testo licenziato da questa Commissione si parlava del 30 per cento della produzione ottenuta per le stesse colture, nel medesimo periodo in terreni della stessa zona censuaria, con le stesse caratteristiche catastali e gli stessi ordinamenti colturali. Erano una serie di precisazioni che avevamo chiesto e su cui avevamo insistito perché sappiamo che nelle zone meridionali la identità di zone censuarie non comporta la stessa valutazione produttiva della terra, perché nell'ambito della stessa zona la morfologia del terreno è diversa e le zone censuarie non corrispondono a zone con lo stesso ordinamento colturale. Questo è particolarmente evidente nel Mezzogiorno e mi spiace che non sia presente il relatore, onorevole Salvatore, che, essendo meridionale gueste cose le conosce molto bene. Il Senato ha introdotto una modifica prevedendo il 40 per cento della produzione ottenuta, per le stesse colture, nel medesimo periodo, in terreni della stessa zona, con le stesse caratteristiche catastali, tenendo conto delle vocazioni colturali della zona. Ma le vocazioni sono qualcosa che appartiene a un genere indeterminato. Noi non dobbiamo far riferimento ad indirizzi di applicazione, di utilizzazione del terreno per zone industriali o no, da costruire o non costruire (quando si parlava della costruzione del· centro siderurgico nella piana di Gioia Tauro dicevamo che la vocazione della zona era agrumicola e non industriale). Qui non siamo nel campo dell'utilizzazione del terreno in senso lato, ma nel campo del tentativo di avviare a forme pro-

duttive terre non sufficientemente coltivate e la sufficiente o insufficiente coltivazione deve essere rapportata a parametri precisi, cioè agli ordinamenti colturali. La vocazione è qualcosa di generico ed è rivolta ad insiemi territoriali per quanto riguarda la loro destinazione ottimale. Non siamo in questo caso nel campo della destinazione ottimale, perché dobbiamo occuparci di terreni che devono essere classificati o sufficientemente o insufficientemente coltivati. in relazione a determinati parametri che devono essere i più oggettivi possibile. Con la dizione prevista dal Senato il contenzioso sarà all'ordine del giorno circa la dichiarazione di insufficiente coltivazione di un terreno, anche perché le vocazioni colturali della zona sono opinabili e a volte miste. Nell'Italia meridionale, ad esempio, siamo in presenza di coltivazioni associate e sullo stesso terreno vi è una alternanza delle colture nel corso di un decennio, alternanza che è programmata. Poiché gli olivi maturano in un lungo periodo di tempo, si piantano accanto ad essi le viti che giungono a maturazione dopo tre o quattro anni. Se vi è abbondanza d'acqua si piantano tra gli olivi filari di agrumi che producono rapidamente i frutti. Ouindi le vocazioni colturali della zona sono vocazioni complesse e non possono costituire un termine di riferimento per la produzione media da raggiungere. Quell'espressione generica introdotta dal Senato sembra quasi voglia vanificare l'applicazione della legge e creerà inevitabilmente un notevole contenzioso a proposito della identificazione di un terreno sufficientemente o insufficientemente coltivato.

Con un riferimento generico di questo tipo, la legge, che non era ottima, diventa pessima.

Altro punto, e seguo l'ordine degli articoli, è quello relativo all'articolo 3. Qui c'è stata anche la manomissione di un criterio adottato dalla nostra Commissione in relazione alla composizione della Commissione provinciale, manomissione che mi fa pensare ad una violazione della Costituzione.

ZURLO, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Vi è in proposito una sentenza della Corte costituzionale.

VALENSISE. L'articolo 3 del testo trasmesso dal Senato è senza dubbio incostituzionale. Comunque, noi avevamo utilizzato un tipo di commissione già esistente alla quale si conferiva, con la nuova normativa, il potere di occuparsi di questa legge in modo da non gonfiare il numero delle commissioni (la cui moltitudine finisce col confondere le idee ai poveri coltivatori).

Innanzitutto va rilevato che la dizione « per zone omogenee e per colture » da noi approvata non compare più nel testo del Senato. Per quanto riguarda, poi, i componenti della Commissione provinciale, il testo della Camera disponeva che le commissioni già esistenti venissero integrate da due rappresentanti della cooperazione agricola e da due rappresentanti dei sindacati dei lavoratori agricoli: da parte sua, invece, il Senato ha stabilito che tali commissioni siano composte, oltre che dal capo dell'ispettorato agrario provinciale, da due rappresentanti dei proprietari non coltivatori, da due rappresentanti dei proprietari coltivatori diretti, da due rappresentanti della cooperazione agricola, da due rappresentanti dei lavoratori agricoli, ed anche da quattro rappresentanti dei comuni o delle comunità montane su designazione dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e dell'Unione nazionale dei comuni ed enti montani della regione interessata. Quali sono queste associazioni? Se in nessun articolato si nominano sindacati che hanno milioni di aderenti - difficilmente ho visto CGIL, CISL e UIL inserite in leggi che non le riguardassero direttamente -, perché ora dobbiamo nominare queste associazioni? E se un domani, come è possibile, dovessero svilupparsi altre associazioni tra i comuni, queste non potrebbero mai essere rappresentate perché abbiamo già l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione nazionale dei comuni ed enti montani che ben quattro rappresentanti. esprimono

Tutto ciò, lo ripeto, onorevole presidente, è certamente incostituzionale.

Io non ho sollevato questioni formali di incostituzionalità perché non voglio dare l'impressione di fare un discorso di tipo ostruzionistico, ma modifiche di questo genere rivelano la mancanza di volontà politica nel cercare di immettere nel ciclo produttivo il maggior numero di terre possibile.

Parlo di incostituzionalità perché non è possibile predeterminare quali associazioni debbano mandare i loro rappresentanti. Le associazioni di cui all'articolo 3 del testo del Senato sono associazioni di fatto a norma dell'articolo 36 e seguenti del codice civile, e, in quanto tali, non possono essere determinate in maniera esclusiva. Sono associazioni private che possono entrare nel novero di quelle chiamate ad eleggere rappresentanti, ma non essere le uniche. Quando si parla di sindacati, si parla di sindacati maggiormente rappresentativi senza fare nomi; ci si comporta così perché, essendo associazioni di fatto, sono soggette a cambiamento, e quindi si conserva solo il crisma della rappresentatività; invece l'Associazione nazionale dei comuni italiani sta diventando, in maniera surrettizia, quasi un ente parastatale.

Rilevo, dunque, il dato di incostituzionalità assoluta dell'articolo 3 in questo comma relativo alla composizione delle commissioni provinciali; e questa situazione viene aggravata dall'ultimo comma dello stesso articolo 3, là dove si prevede che la commissione provinciale duri in carica cinque anni durante i quali è possibile una alternanza dei suoi membri. L'alternanza è una cosa più che giusta perché ogni organismo deve poter essere integrato, ma tale integrazione, nel testo stilato dal Senato, avviene su proposta delle rispettive organizzazioni, e quindi anche qui ci troviamo di fronte ad una prescrizione secondo me incostituzionale, per cui sorge la preoccupazione circa il suo vero significato.

Cosa significa tutto ciò? Un deputato quando è impedito o muore, viene sosti-

tuito, in base ad un meccanismo di legge, dal primo dei non eletti, quindi in modo del tutto automatico. I membri di questa commissione, invece, possono essere sostituiti ad nutum, cioè senza giusta causa e per una ragione qualsiasi, magari perché sono antipatici a questo o a quello. Ma queste commissioni provinciali hanno, se così si può dire, carattere giurisdizionale, e quindi cosa signfica il fatto che i loro componenti possano essere sostituiti su proposta delle rispettive organizzazioni?

Avrei capito se si fosse detto che possono essere sostituiti in caso di impedimento legittimo ed irreparabile, ma questa dizione generica mi preoccupa, in quanto quelle commissioni potrebbero diventare forze politiche nelle mani di questo o quel piccolo *ras* locale, intenzionato a sostituire un membro dopo l'altro fino a trovarne uno disposto a realizzare il proprio disegno politico.

Noi creiamo degli strumenti privi di credibilità, in quanto la credibilità di un organismo è strettamente collegata alla predeterminazione. Commissioni dell'importanza di quelle che andiamo a costituire non possono essere manipolate a giudizio di dirigenti di enti privati senza alcun controllo, senza alcuna possibilità di intervento da parte della pubblica autorità. L'articolo, dunque, si rivela incostituzionale nell'ultimo comma, e tale da determinare gravissime perplessità di ordine politico.

Un'altra osservazione riguarda l'articolo 3, che è stato modificato dal Senato nel senso che non sarà più rispettato quel termine, previsto per ogni attività della pubblica amministrazione, entro il quale il cittadino può far valere le sue istanze ad opponendum - presso l'autorità. Il risultato della modifica apportata dal Senato sarà l'apertura della strada al contenzioso amministrativo, cosa che noi avevamo voluto evitare, appunto, fissando un termine entro cui il privato poteva presentare le proprie osservazioni. Scaduto tale termine, se non c'era stata opposizione, ed in tal modo tutti avevano contribuito alla definițività dell'atto attraverso un

comportamento di acquiescenza, l'atto amministrativo diventava definitivamente valido. Ora, togliendo la possibilità, da noi prevista, di fare opposizione all'atto amministrativo si apre, ripeto, la via al contenzioso amministrativo, e questo, noi, non lo possiamo accettare.

Un altro punto su cui devo richiamare l'attenzione dei colleghi è la sostituzione. all'articolo 4, del termine « preferenza » con il termine « precedenza », modifica sostanziale che assolutamente non ci può trovare favorevoli in quanto crea una discriminazione tra gli aventi diritto, che non devono essere sottoposti ad una cernita a seconda che si associno oppure no. Mentre la preferenza risponde, infatti, ad una scelta politica che deve essere successivamente convalidata in sede di consiglio regionale, la precedenza è lesiva di diritti e crea tra i cittadini una situazione di disparità costituzionalmente inaccettabile.

Un'altra questione è quella che a suo tempo sollevai, relativa all'improprietà del termine « concessione » da parte delle regioni, perché la regione può concedere solo quello che ha, e non quello che non ha. L'onorevole Mora risolve in parte il problema suggerendo il termine « assegnazione », ma il rapporto regione-proprietario rimane quanto mai ambiguo, anche con l'uso di questo nuovo termine. Il Senato su questo punto è stato silente, limitandosi al riferimento alla legge n. 199, e soltanto a quella legge, perché si prevede la risoluzione, senza diritto ad indennità, di qualsiasi precedente contratto di affitto o di natura associativa, tranne il rimborso, se dovuto. Il provvedimento di assegnazione ha, quindi, una fenomenologia complessa che bisognerebbe esaminare con molta cautela. Perché dico questo? Per rappresentare alla Commissione l'importanza dell'innovazione introdotta dal Senato con questa norma. È una innovazione che assume aspetti macroscopici in relazione alle perplessità da noi manifestate nel corso della precedente discussione. Il provvedimento di assegnazione da parte della regione, per sostituire all'inerzia vera o presunta del proprietario l'attività di un destinatario diverso, ha anche un carattere rescissorio di qualsiasi situazione contrattuale, di affitto o di natura associativa e ciò è inaccettabile sul piano costituzionale e sul piano della realtà perché avverrà che avremo, di fronte al tentativo di applicazione della legge, non uno, ma due nemici: il proprietario e l'affittuario o il titolare del contratto associativo.

Per concludere, voglio accennare a due « perle » introdotte dal Senato. La prima riguarda la modifica che il Senato ha apportato all'ultimo comma dell'articolo 6. estendendo al tribunale amministrativo regionale, limitatamente ai provvedimenti riguardanti le terre insufficientemente coltivate, ferma restando la giurisdizione di legittimità, i poteri di cognizione e di istruzione in materia di contenzioso ed ai fini decisionali. Sono queste le norme che ci espongono al disdoro presso gli avvocati dentro e fuori il Parlamento! Noi ci eravamo attenuti al parere, più umile. di non definire l'attività del TAR e ci eravamo limitati a dire che il tribunale amministrativo regionale, limitatamente alle terre insufficientemente coltivate, giudica anche nel merito. Avrebbe poi deciso il TAR nell'ambito dei suoi regolamenti e delle necessità del giudizio. Non c'è giudizio che possa prescindere dalla fase cognitoria, di accertamento; ci eravamo quindi limitati ad attribuire al TAR l'esame di merito per le questioni riguardanti le terre insufficientemente coltivate. Il testo approvato dal Senato prevede che, ferma restando la giurisdizione di legittimità (e questo non c'era bisogno di dirlo perché il TAR è giudice di legittimità) al tribunale amministrativo regionale, sono estesi in materia di contenzioso ed ai fini decisionali i poteri di cognizione e di istruzione. Ma il giudizio amministrativo è un giudizio che è sempre cognitorio, anche quando è di legittimità, perché parte dalla conoscenza dei fatti su cui si applica o no la legge. Solo per il gusto di modificare una legge, si è fatta una norma che ci renderà oggetto di scherno da parte

degli avvocati che si trovano fuori del Parlamento e che non risparmiano i loro strali nei nostri confronti. Vi è anche chi si è preso la briga di fare un calepino delle amenità giuridiche che escono dalla Commissione agricoltura e ciò non è davvero lusinghiero per noi!

L'ultima osservazione che desidero fare riguarda l'articolo 8. Noi avevamo specificato che gli emigrati che si volevano proteggere erano quelli trasferiti per ragioni di lavoro, mentre il Senato ha modificato la dizione in «lavoratori emigrati». Ma lavoratori sono tutti, ed anche l'emigrato che fa il contrabbando potrebbe beneficiare della norma.

In generale il nostro parere è nettamente contrario al provvedimento così come è stato stravolto dal Senato e riteniamo che questo ping-pong tra Camera e Senato sia assolutamente disdicevole perché il bicameralismo non prevede questo gioco di rinvio; esso ha lo scopo, infatti, di arrivare ad una migliore lettura della legge. Non si è trattato in questo caso di una migliore lettura, ma di un travisamento e di una destabilizzazione del provvedimento che, secondo noi, vale la pena di correggere ripristinando il testo che, sia pure tra molte perplessità, era uscito da questa Commissione.

È un provvedimento che necessita di una lettura più attenta e la sua approvazione dovrebbe essere rinviata ad un periodo successivo. Se la Commissione vuole approvarlo nel testo pervenuto dal Senato, il nostro voto non potrà che essere contrario per quelle ragioni di perplessità manifestate durante la prima lettura del provvedimento e sottolineate dal Senato con una normativa incostituzionale e che stravolge il significato e le finalità che la legge voleva garantire.

MENEGHETTI. Devo dire che le modifiche apportate dal Senato hanno destato in me notevoli perplessità, sulle quali eviterò di dilungarmi visto che sono state già rilevate dall'onorevole Valensise.

Innanzi tutto è ovvio che la sostituzione dell'espressione « ordinamento colturale » con l'altra « vocazione colturali della zona » (alla fine del secondo comma dell'articolo 2) darà adito ad un contenzioso notevole. Ma, a parte tale considerazione, già fatta dal collega Valensise, vorrei anche far rilevare che, se con questo si intendeva far adeguare la comparazione ai piani di zona che le regioni intendono presentare in un discorso programmatorio, tale norma non può avere altro significato che quello di coercizione, cioè di determinazione del tipo di coltura cui una azienda, che si trovi in un certo piano di zona stabilito dalla regione con una certa vocazione colturale, deve adeguarsi per non correre il rischio di rientrare nel novero delle terre cosiddette insufficientemente coltivate, a parte l'elevazione della percentuale dal 30 al 40 per cento, che è poco importante. Ma è evidente che questa comparazione potrebbe essere fatta con riferimento ad un altro tipo di coltura e quindi la percentuale non rimarrebbe la stessa.

Una precisazione credo, poi, che sia necessaria per quanto riguarda i due rappresentanti dei proprietari non coltivatori che dovrebbero entrare a far parte della commissione provinciale. Normalmente con il termine « non coltivatori » si intendono proprietari con beni affittati: io ritengo che dovrebbe accadere il contrario di quanto qui previsto perché chi ha interesse ad essere presente nella commissione non è il proprietario con beni affittati, ma il proprietario conduttore. Quindi io credo che in questo caso dovremmo specificare che si tratta di proprietari conduttori dei terreni.

Devo anche dire che mi lascia perplesso la innovazione della introduzione dei rappresentanti dei comuni. Pur tralasciando considerazioni di incostituzionalità, sul piano pratico i rappresentanti dei comuni indicati dalle associazioni nazionali avranno ben poca competenza per i terreni di province facenti parte di regioni d'Italia diverse da quella di loro provenienza, dalla quale invece vengono designati.

Tralasciando altre osservazioni per motivi di tempo, desidero soffermarmi sulla

aggiunta, all'articolo 6, di quel comma in base al quale il provvedimento di assegnazione importa la risoluzione, senza diritto ad indennità, di qualunque precedente contratto di affitto o di natura associativa. salvo il rimborso eventualmente dovuto all'assegnatario per i lavori in corso o per qualsiasi altro titolo legittimo. Richiamandomi a quanto già detto dall'onorevole Valensise, devo rilevare che mi lascia perplesso il fatto che sia il presidente della regione, con suo decreto, a stabilire l'indennità per un eventuale miglioramento; infati, non credo che spetti ad esso tale competenza, cioè non credo che sia possibile stabilire con decreto amministrativo, senza possibilità di contraddittorio, il quantum dell'indennità da corrispondere.

Ugualmente perplesso mi lascia il fatto che con l'ultimo comma dell'articolo 6 vengano estesi al TAR, in materia di contenzioso ed ai fini decisionali, i poteri di cognizione e di istruzione.

Ho voluto molto brevemente rilevare quelli che mi sembrano i punti più importanti e quelli che hanno subìto le maggiori modifiche rispetto a quanto da noi stabilito nel novembre del 1977. Vi era forte perplessità da parte del gruppo della democrazia cristiana sul fatto di inserire i terreni demaniali tra quelli soggetti a tale normativa, in quanto ritenevamo che ciò non fosse consentito dal nostro ordinamento giuridico, ma siamo dell'avviso che il provvedimento, con le modifiche che sono state apportate dal Senato, si presenti ora decisamente peggiorato rispetto al testo licenziato dalla nostra Commissione.

PELLIZZARI. Non posso non fare qualche riflessione a proposito del documento pervenutoci il 31 luglio scorso dalla Presidenza del Senato, che reca norme per la utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate che noi votammo nella seduta del 16 novembre 1977.

Se è vero, come è vero, che nel nostro paese vige un sistema legislativo bicamerale, è altrettanto vero che è prassi consolidata che, quando le forze politiche trovano un certo tipo di accordo in uno dei due rami del Parlamento, le norme in esame debbano generalmente diventare legge dello Stato così come approvate in prima lettura. Se noi aggiungiamo che nella seduta del 16 novembre dello scorso anno tutti i gruppi presenti in questa Commissione trovarono un loro accordo, con una sola riserva all'articolo 2 da parte del collega Bardelli che disse di preferire l'indicazione del 30 per cento al secondo comma ma che comunque, anche se tale percentuale fosse stata elevata al 40, il gruppo comunista avrebbe comunque votato a favore dell'articolo.

BARDELLI. A favore della legge, non dell'articolo.

.PELLIZZARI. Còme risulta dal resoconto stenografico della seduta del 16 novembre scorso, durante la quale lei stesso dichiarò: « a nome del gruppo comunista non mi oppongo alla richiesta di votazione per parti separate dell'articolo 2; vorrei soltanto far rilevare che il gruppo comunista ha insistito nel corso dell'esame del Comitato ristretto, sull'opportunità che il 30 per cento riferito alle terre insufficientemente coltivate fosse elevato al 40 per cento, e siano ancora convinti che questa sarebbe la soluzione più idonea. Comunque, tenendo conto che si è fatto uno sforzo da parte di tutte le forze politiche per trovare un punto di incontro, noi vogliamo ribadire che saremmo stati più favorevoli ad elevare la percentuale. Pertanto, con queste riserve voteremo l'articolo 2 nella sua attuale formulazione ».

Quindi, onorevole Bardelli, il partito comunista pur mantenendo una riserva, che fu l'unica, approvò anche l'articolo 2. E questa è la parte generale che dovrebbe essere tenuta presente proprio quando si opera in un regime bicamerale come il nostro. Ma vi è un'altra considerazione da fare. Non solo e non tanto il Senato ha mutato, e non poco, la dizione della legge, ma ha mutato di fatto la sostanza della norma.

Nella seduta del 16 novembre scorso l'onorevole Salvatore ebbe a dire: « Vi è poi un altro elemento caratteristico costi-

tuito dal fatto che prima ancora di arrivare alla assegnazione è prevista la possibilità per il proprietario – richiamato così alle sue responsabilità sociali – di farsi esso stesso carico dinanzi al potere (nel caso specifico individuato nella regione) del reinserimento, con ciò interrompendo il processo di assegnazione.

Si tratta di caratteri innovativi che sottolineano le finalità del provvedimento e lo pongono sotto una luce particolare». A che cosa si riferiva l'onorevole Salvatore? Si riferiva ad un provvedimento che teneva finalmente conto di un fatto realistico nel nostro sistema produttivo: la possibilità del recupero in primis da parte del proprietario.

Ora, le modifiche apportate dal Senato non solo stravolgono il senso del provvedimento, ma fanno sì che la norma diventi trasgredibile e tale da dar vita ad una notevole quantità di contenzioso. Essa non solo non è tale da poter dare la certezza del diritto, ma creerà ancora più confusione e, se venisse applicata, non sarebbe egualmente in grado di raggiungere i risultati per cui era stata voluta.

All'articolo 2 il Senato ha voluto richiamare il concetto delle vocazioni colturali delle zone, ma chi ha un po' di pratica agronomica – io mi rivolgo a lei, onorevole presidente, nella sua qualità di valente tecnico agrario – sa che per vocazione zonale si intende in agronomia lo optimum di investimento colturale in riferimento ai terreni ed a tutti i fattori che possono influenzare una determinata coltura. Ma questo sarebbe vero in un mercato perfetto, mentre di fatto l'operatore agricolo è un operatore economico che lavora per avere un certo reddito.

Ho quindi l'impressione che, se per il recupero dei terreni, si dovrà tener conto non degli ordinamenti colturali, ma delle vocazioni colturali, si aprirà la via al contenzioso.

Per quanto concerne le modifiche apportate all'articolo 3 non mi soffermerò su valutazioni di carattere costituzionale, ma l'aver inserito nella composizione delle commissioni provinciali quattro rappresentanti dei comuni o delle comunità montane mi pare apra una linea di tendenza che non posso condividere. Che alle amministrazioni a livello locale spettino ora nuove attività può anche essere vero; ma, da qui ad inserire ben quattro rappresentanti degli enti locali su dodici componenti una commissione provinciale, ce ne vuole.

Non comprendo poi bene il motivo della soppressione, all'articolo 3 che diventa articolo 4, del termine che noi avevamo posto, non inferiore a 90 giorni, per la presentazione delle osservazioni. Evidentemente il Senato ha voluto demandare questo tipo di norma alla regione, e la spiegazione la si può forse avere leggendo quello che viene ad essere il comma centrale del successivo articolo 6, laddove si dice che « il provvedimento di assegnazione importa la risoluzione, senza diritto ad indennità, di qualunque precedente contratto di affitto o di natura associativa ».

Senza entrare nel merito se sia legittima o meno una disposizione del genere, adottata dal presidente della regione in conformità al parere della apposita commissione provinciale, chiedo a tutte le forze politiche - ed in particolare all'onorevole Esposto, che ebbe a criticarci aspramente nella seduta del 20 aprile di quest'anno quando, in occasione dell'esame della proposta di legge dei senatori Truzzi e Zavattini in materia di fondi rustici, ci trovammo di diversa opinione nei confronti della sospensione di tutte le cause in corso per la coltivazione dei fondi - quale interesse ci possa essere nel voler inserire una norma in una legge dello Stato per poi trasgredirla in una legge successiva. Quale parte politica ha spinto il Senato ad introdurre questo comma all'articolo 6? Io richiamo l'attenzione dei colleghi sulla problematica posta dalle modifiche apportate dal Senato, problematica che non è certo di poco momento. Spero che tutte le parti politiche presenti, anche considerando che il Senato ci ha trasmesso il provvedimento il 31 luglio e non è stata quindi possibile una valutazione approfondita delle modifiche apportate, siano d'accordo di rinviare a settembre, alla ripresa dei lavori parlamentari, l'esame

di questo provvedimento, eventualmente preceduto da incontri con esperti, per cercare di risolvere i problemi che ho esposto.

BARDELLI. L'opinione del nostro gruppo è che le modifiche apportate dal Senato, che per alcuni aspetti possono essere opinabili, non stravolgono per niente la sostanza del testo approvato dalla Camera e che, nello spirito con cui abbiamo approvato in prima lettura il provvedimento, potremmo senza difficoltà e senza eccessive riserve approvarlo nuovamente con le modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento. In tal modo la legge sarà immediatamente operante, risolvendo così tutti i problemi derivati dalla estensione del movimento per il recupero delle terre incolte o insufficientemente coltivate e dal fatto che le domande, sempre più numerose, presentate da cooperative o da singoli produttori non possono essere definite perché con il decreto n. 616 si è determinata una fase di stasi dovuta al trapasso dei poteri dallo Stato alle regioni.

L'urgenza dell'approvazione di questa legge ci sembra quindi fuori discussione. Se ci muoviamo in quello spirito con cui l'abbiamo voluta, di offrire cioè un nuovo strumento che si inserisce nell'esigenza più generale di elaborare un piano agricolo alimentare e di utilizzare tutte le risorse produttive in agricoltura, non dovremmo frapporre ulteriori indugi al varo di questo provvedimento.

L'onorevole Pellizzari ha ricordato la riserva che sollevammo, esaminando l'articolo 2, sulla percentuale del 30 per cento della resa media, al di sotto della quale la terra veniva dichiarata insufficientemente coltivata. Ma ne sollevammo anche un'altra relativamente ai poteri assegnati al TAR, precisando che a nostro avviso non era opportuno che i tribunali regionali amministrativi pronunciassero oltreché un giudizio di legittimità anche un giudizio di merito, anche perché il giudizio di legittimità è sempre, anche in parte, implicitamente un giudizio di merito e non era opportuno stravolgere una nor-

mativa vigente introducendo questa modifica. Erano questi i due punti su cui sia noi sia i socialisti sollevammo precise riserve che però non ci portarono, per senso di responsabilità, a votare né contro la legge nel suo insieme, né contro gli articoli riguardanti la percentuale del 30 per cento e i poteri del TAR.

Al Senato le modifiche apportate sono state votate da tutti i gruppi della maggioranza. Nel merito sono state fatte alcune osservazioni. Alcune le posso condividere, altre non mi sembrano del tutto pertinenti. Per quanto riguarda, all'articolo 2, il riferimento agli ordinamenti colturali, esso era una ripetizione. Il nuovo testo, onorevole Meneghetti, non modifica niente, fa sempre riferimento alla resa media di quella coltura: se è grano duro, il riferimento è al grano duro che si coltiva in quella zona. Il riferimento alle vocazioni colturali della zona non significa obbligo, per il singolo coltivatore, di sviluppare le colture prevalenti in quella zona: se ne vuol fare un'altra, ne ha la piena facoltà; se vuole coltivare grano duro in una zona agrumicola, lo può fare, ma deve garantire una resa non inferiore a quella media di quella zona. Se poi ecco la vocazione colturale - guardando la dinamica della situazione, si vuole (attraverso la programmazione dello sviluppo agricolo, con piani regionali o compensoriali) spingere affinché in quella zona si segua e si privilegi una determinata vocazione colturale, anche attraverso incentivi, siamo in presenza di un processo che si muove nel lungo periodo e, non di una imposizione fatta al singolo coltivatore. La modifica del Senato, quindi, non stravolge niente e non limita l'attività imprenditoriale dei singoli coltivatori nel modo più assoluto.

Si è poi fatto un riferimento critico alla composizione della commissione prevista nell'articolo 2. Il Senato ha dovuto per forza istituire una commissione ad hoc perché quella cui avevamo fatto riferimento è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale e vi era quindi un vuoto da colmare. Si è poi fatto un rilievo circa la presenza di quattro rappre-

sentanti degli enti locali, comuni o comunità montane, in questa commissione. Io credo che possiamo comprendere come stanno le cose se abbiamo presenti gli indirizzi della nostra politica che si stanno sempre più imponendo. Va considerato in primo luogo che gli enti locali e le comunità montane sono titolari della programmazione in generale e dello sviluppo agricolo in particolare; perché, o la programmazione viene fatta in modo articolato, a livello comprensoriale, oppure essa rimane una indicazione generica, scritta sulla carta. È chiaro, pertanto, che gli enti locali devono dare indirizzi precisi circa l'utilizzazione del territorio per l'incremento della produzione.

Non si dimentichi poi che all'articolo 4 si dice: « Per ognuna delle zone determinate ai sensi del primo comma, le regioni provvedono altresì a determinare le norme e le procedure per il censimento, la classificazione e i relativi aggiornamenti annuali delle terre incolte e abbandonate ». Quindi i comuni ci sono dentro a pieno titolo. Che poi quattro rappresentanti siano troppi e che la proporzione avrebbe potuto essere diversa è opinabile. Ma è indubbio che la presenza degli enti locali si spiega molto bene.

Sul fatto che si sarebbero potute prevedere diverse modalità di nomina o di designazione sono d'accordo, ma questo non mi pare un motivo sufficiente per rimandare al Senato il testo del provvedimento.

Altro punto di discussione è quello relativo ai poteri del tribunale amministrativo regionale. Io non credo che la formulazione dell'articolo 6 possa creare difficoltà e dare adito a chissà quale contenzioso: in sostanza si afferma che il giudizio del TAR è e rimane di legittimità. Però, in base alla legislazione vigente, tale tribunale non può svolgere alcuna istruttoria, dovendosi attenere alle memorie presentate dalle parti in contesa e su quella base esprimere un giudizio di legittimità; di conseguenza il Senato, pur mantenendo fermo il giudizio di legittimità, ha voluto dare al TAR i poteri di

cognizione e di istruzione. È questa l'interpretazione che si deve dare alla modifica apportata, e mi pare che si tratti di una sforzo di conciliazione tra opinioni diverse: quella di chi avrebbe voluto far rimanere fermo il giudizio di legittimità senza modifiche di sorta e quella di chi avrebbe voluto introdurre anche il giudizio di merito.

Un ultimo rilievo - a mio giudizio anche questo non pienamente fondato - è quello relativo ai termini per il ricorso di cui all'articolo 4. Noi introducemmo l'ultima parte del secondo comma di questo articolo 4 alla fine, proprio per un eccesso di scrupolo, pur avendo la consapevolezza che in fondo andavamo ad invadere un campo procedurale che non poteva che essere di competenza della regione. Infatti, quando diciamo che la regione deve stabilire le modalità ed i tempi per i ricorsi e poi fissiamo il termine di quarantacinque giorni per la richiesta da parte dei proprietari di un piano di sviluppo aziendale, inevitabilmente invadiamo la sfera di competenza regionale. È chiaro che, quando la regione dovrà stabilire le norme per la presentazione dei ricorsi, non potrà non fissare un termine, che è obbligatorio in base a tutta una normativa consolidata. Anche questo non è un argomento sufficiente per modificare il giudizio sostanzialmente positivo che avevamo espresso sul provvedimento.

L'onorevole Pellizzari si è anche soffermato sul terzo comma dell'articolo 6, là dove si dice che il provvedimento di assegnazione importa la risoluzione di qualunque precedente contratto di affitto o di natura associativa. A me questa sembra una cosa abbastanza logica. Infatti, nel caso in cui risulti in base ad accertamento che determinate terre siano incolte o insufficientemente coltivate e che quindi, l'affittuario abbia sottoscritto un contratto di affitto senza però coltivare le terre, è giusto procedere alla assegnazione.

PELLIZZARI. Senza coltivarle o coltivandole male!

BARDELLI. La legge sui patti agrari, che è stata approvata nei giorni scorsi dal Senato, tra i casi di risoluzione del contratto prevede anche quello della insufficiente coltivazione del fondo: è giusto che il contratto venga scisso quando la coltivazione del fondo non viene garantita. Comunque la scissione del contratto prevede la dichiarazione di terra incolta o non sufficientemente coltivata, cosa che deve essere dimostrata, e quindi garantisce all'affittuario la possibilità di fare ricorso.

In conclusione, noi comunisti chiediamo a tutti i gruppi, al di là dei rilievi critici che certamente sono possibili, di approvare nella seduta odierna il testo di questo provvedimento così come ci è pervenuto dal Senato.

VINEIS. Vorrei fare qualche considerazione che aiuti ad uscire dalla situazione di stallo nella quale ci troviamo per un eccesso di critica alle modifiche introdotte dal Senato. Innanzi tutto va detto che tutti convenimmo allora e conveniamo oggi sull'urgenza di questo provvedimento, e quindi, se riuscissimo a trovare una composizione, attraverso dei chiarimenti, sul testo pervenuto dal Senato, probabilmente potremmo arrivare alla sua approvazione definitiva, come programmato, nella seduta odierna.

Quindi, appellandomi a questo criterio di urgenza, cercherò di fare alcune considerazioni relative al merito delle modifiche apportate dal Senato, facendo però una premessa: abbiamo avuto modo nei giorni scorsi di lamentare il non molto regolare funzionamento della produzione legislativa, dovuto in parte alla mancanza di coordinamento tra l'attività del Senato e quella della Camera. Lungi da me la sia pur minima intenzione di rivolgere un appunto all'efficientissimo servizio di documentazione della Camera; però, se regolarmente ci venissero forniti i resoconti delle discussioni avvenute in Aula e nelle Commissioni dell'altro ramo del Parlamento, ci potremmo rendere maggiormente conto dei motivi che hanno spinto all'introduzione di certe modifiche, mentre adesso dobbiamo sforzarci soltanto di intuirli.

La seconda considerazione di carattere generale, che sento di dover fare, è che per preparare questa legge sulle terre incolte si è partiti dal principio di carattere costituzionale che la proprietà deve svolgere un ruolo sociale e che sotto questo profilo non è consentito, a giudizio di tutti gli intervenuti, non utilizzare – o utilizzare scarsamente – la terra.

Detto questo, mi permetto di fare alcune considerazioni in merito a quanto è stato osservato nei precedenti interventi: non credo che l'articolo 2, com'è stato modificato e coordinato con l'articolo 3. rappresenti un sovvertimento nei confronti di quanto era stato da noi prima deciso, e ritengo ciò, sia per quanto ha detto il collega Bardelli a proposito dell'ordinamento colturale, sia perché mi sembra giusto che venga sottolineata l'importanza di tener presente che non sempre può essere consentita, nelle pianure meridionali, per esempio, la coltivazione dei pioppi quando c'è una diversa vocazione colturale, solo per potersi vantare di aver raggiunto il 40 per cento del reddito comparabile della produzione unitaria media.

È invece opportuno tener presente la vocazione colturale delle singole zone al fine di consentire una comparazione il più possibile omogenea. Inoltre, sulla base dell'articolo 2 e del successivo articolo 3, il censimento sarà fatto dalla regione limitatamente alle terre incolte ed abbandonate, e non per le terre non sufficientemente coltivate. Infatti, le regioni dovranno individuare le singole zone del territorio di loro competenza che risultano caratterizzate dal fenomeno per poi fare il censimento, ma limitatamente – ripeto – alle terre incolte ed abbandonate.

Cosa prevede, quindi, la legge? Prevede il censimento per le terre incolte ed abbandonate, mentre per quelle non sufficientemente coltivate è prevista una commissione con il compito di fornire solo gli elementi di comparazione, senza cen-

simento, e con riferimento ai criteri determinati all'articolo 2, con riguardo cioè alle caratteristiche catastali ed alla vocazione colturale della zona. Su questa indicazione di massima vengono poi scelti i criteri e gli elementi di comparazione.

Ciò significa che è importante che siano rappresentati i proprietari non coltivatori, perché colui che non gestisce direttamente la terra viene colpito direttamente ed indirettamente dal provvedimento di assegnazione sulla base dei criteri stabiliti dalla Commissione.

Mi sembra anche importante che sia stata rivalutata la posizione dell'ente locale, perché attraverso esso si possono realizzare i piani di sviluppo del settore agricolo. C'è da aggiungere, poi, che la commissione incaricata di determinare gli elementi di comparazione non è assolutamente un organo decisionale, ma un organo tecnico di supporto che dà delle indicazioni, sulla base delle quali sarà valutato l'accoglimento o meno della richiesta di assegnazione del terreno conside rato non sufficientemente coltivato.

Le commissioni provinciali finiscono quindi con l'essere un organo tecnico che collabora all'indicazione di quei criteri che poi concretamente, con riferimento ai singoli fondi di cui si chiede l'assegnazione, sarà un successivo organo a valutare, per decidere se i fondi stessi siano assegnabili oppure no. La verifica, poi, della le gittimità o meno dell'assegnazione non è più demandata ad un organo di ricorso, ma agli organi demaniali amministrativi regionali ai quali sono stati attribuiti gli specifici compiti di cui all'articolo 2 del testo modificato dal Senato.

Mi sembra che non ci sia motivo di scandalo in questa speciale attività attribuita ad un organo tecnico che non ha poteri decisionali, né che si possa parlare di incostituzionalità, nemmeno per l'ultimo comma dell'articolo 3. Mi pare sia una cosa elementare che quando le rispettive organizzazioni non sono in grado di garantire la presenza di colui che hanno designato segnalino al presidente della giunta l'eventualità di una sostituzione,

che ovviamente non riveste carattere vincolante. È inammissibile che la commissione provinciale possa avere al proprio interno il rappresentante di una categoria che per ragioni sue è andato a lavorare in Germania e che non può essere sostituito perché, almeno nominalmente, deve per cinque anni rimanere a coprire un posto che in effetti non può ricoprire.

Non drammatizzerei troppo sulle obiezioni che sono state fatte, come quella sull'eliminazione della possibilità del ricorso entro 60 giorni dalla notifica dell'inserimento nell'elenco delle terre incolte e abbandonate perché, ripeto, bisogna distinguere tra terre incolte e abbandonate e terre non sufficientemente coltivate. Ora, l'articolo 3 approvato dalla nostra Commissione prevedeva la possibilità di ricorso solo per l'inclusione, fatta a seguito del censimento, delle terre incolte e abbandonate ed era sostanzialmente un doppione perché già si prevedeva la possibilità di presentare delle osservazioni al piano regionale che individua le zone caratterizzate da estesi fenomeni di abbandono di terre suscettibili di utilizzazione, entro 90 giorni e da parte di chiunque ne avesse interesse. Con la nuova normativa, invece, il provvedimento di inserimento nell'elenco delle terre incolte e abbandonate potrà essere impugnato autonomamente e il provvedimento di assegnazione della terra non sufficientemente coltivata potrà anch'esso essere autonomamente impugnato con quelle particolari caratterizzazioni della competenza del TAR che sono state precisate nell'articolo 6 modificato dal Senato.

Ricordo che quando discutemmo sull'ultimo comma dell'articolo 5, ora ultimo
comma dell'articolo 6, eravamo tutti preoccupati di un fatto: per la prima volta si
stabiliva, su materie di interesse generale
e implicanti notevoli interessi economici,
il potere dell'organo amministrativo giurisdizionale di interferire nelle scelte politiche di competenza dell'autorità amministrativa; ed avevamo affermato che, qualora avessimo attribuito al TAR un potere di intervento nel merito sull'assegna-

zione è sulla compilazione di questo elenco delle terre incolte o non sufficientemente coltivate, se qualcuno lo avesse richiesto, si poteva arrivare ad attribuire al tribunale amministrativo regionale anche, ad esempio, il potere di merito nel controllo dei piani regolatori generali comunali o di altre iniziative amministrative che sono di specifica competenza del potere politico. Ci sembrava quindi una aberrazione cominciare ad aprire dei varchi, anche se ci rendevamo conto della opportunità di consentire in qualche modo una verifica non del merito, ma dei presupposti di merito sulla base dei quali era stato emanato il provvedimento, per altro sindacabile solo in sede di legittimità. Questo al Senato si è tenuto presente perché si è ribadito che il potere del TAR è limitato alla legittimità, ma viene dato ad esso anche un potere di accertamento, di approfondimento e di cognizione che di regola al tribunale regionale amministrativo è negato. La soluzione adottata dal Senato è quindi, secondo me, estremamente valida e merita una particolare attenzione.

Più in generale ritengo che il provvedimento varato dal Senato sia positivo e mi auguro che riceva l'approvazione anche della nostra Commissione perché si tratta di una legge attesa a livello nazionale con molta urgenza.

PRESIDENTE. Sospendo brevemente la seduta per consentire ai commissari di partecipare alle votazioni in aula.

La seduta, sospesa alle 12,20, è ripresa alle 13,15.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pisoni.

PISONI. Si è arrivati, oggi, a proporre una disciplina per le terre incolte del tutto diversa da quella che avevo immaginato alcuni anni or sono: più annacquata, più duttile. Ciò nonostante, mi pare che rispetto ad essa siano state sollevate alcune perplessità. Ma, esaminando bene il testo del provvedimento, ho avuto l'impressione che anche i colleghi i quali si sono lamentati delle modifiche apportate dal Senato non debbano poi adontarsi tanto per esse, poiché non stravolgono il testo del provvedimento approvato dalla Camera, né, d'altro canto, il testo approvato dal Senato ha minore carattere di garanzia di quanto non avesse quello della Camera.

Non voglio soffermarmi ulteriormente sulle modifiche del Senato. Voglio soltanto dire che, se esaminate bene e se ben inquadrate nel contesto della legge, esse non stravolgono il testo che avevamo trasmesso alle regioni. Pertanto invito i colleghi, anche quelli del mio partito, a voler superare le resistenze che ancora si opponessero, attraverso una rilettura più attenta del testo che è al nostro esame.

Per quanto riguarda l'articolo 6, è evidente che se la terra è incolta o insufficientemente coltivata decadono i contratti di chi la vuole coltivare.

È stato mosso qualche rilievo a proposito dell'articolo 8, che riguarda le terre di proprietà di lavoratori emigrati. Ma è evidente che quando parliamo di lavoratori emigrati non ci riferiamo certo ai Felice Riva od ai Sindona od ai Cefis; pertanto non è necessario fare ulteriori precisazioni.

Concludo questo mio intervento rinnovando l'invito ai membri della Commissione a superare tutte le difficoltà – che,
a ben guardare, sono più apparenti che
reali – e ad approvare questo provvedimento che rappresenta uno strumento
certamente di non così ampia portata come avevo immaginato che dovesse essere
alcuni anni fa, ma almeno capace di offrire qualche possibilità di intervento e
di dare ancora una volta alla proprietà
una funzione sociale che la nostra Costituzione afferma ma che facciamo fatica
a tradurre in termini operativi.

DE LEONARDIS. La finalità del provvedimento in discussione è, appunto, quella di aumentare la produzione agricola attraverso la messa a coltura delle terre abbandonate od insufficientemente coltivate e, possibilmente, di diminuire la disoccupazione.

Ma qual è la ragione per la quale si è così vigili, direi quasi diffidenti, nei confronti di questo provvedimento? È una ragione che parte dalla preoccupazione che il testo che risulta dopo la modifiche apportate dal Senato possa dare adito a distorsioni od a favoritismi, o, addirittura, essere punitivo nei confronti di certe categorie. Ma ritengo che nel testo in discussione vi siano sufficienti garanzie per evitare tutte e tre tali ipotesi. In effetti, vi sono delle incongruenze e, particolarmente, nell'ultima parte del secondo comma dell'articolo 2 si nota qualche ambiguità. Però bisogna intendersi bene, poiché se si dà un certo significato alla norma, si possono avere delle ingiustizie nell'applicazione della legge, se se ne dà un altro, tali ingiustizie si possono scongiurare. In altri termini, quando si dice che occorre tener conto delle vocazioni colturali di un zona, se, ad esempio, si intende praticare una coltura cerealicola mentre la zona ha una coltura specializzata di tipo vitivinicolo, il paragone sulla produttività non può essere fatto tenendo presente l'appezzamento vitivinicolo. D'altra parte, l'onorevole Bardelli ha precisato che non è questo il significato da dare alla norma, poiché resta sempre ferma la possibilità, da parte dell'imprenditore, di praticare la coltura che è propria della zona. Un'interpretazione diversa sarebbe ingiusta quanto la legge porrebbe come termine di paragone una coltura che non era, a suo tempo, resa obbligatoria anche se, in sostanza, la zona ero vocata, ad esempio, ad ortaggi in pieno campo, pur praticandovisi la cerealicoltura.

È stato detto, inoltre, che si vuole, con un provvedimento amministrativo, derogare dalla disciplina delle terre demaniali; certamente ciò non avverrà in quanto le terre demaniali sono disciplinate da leggi le quali non possono essere modificate da un provvedimento amministrativo delle regioni. Questa è un'incongruenza, certamente, ma non tale da non farci approvare questo provvedimento.

All'articolo 3 si afferma che i membri delle commissioni provinciali possono essere sostituiti. Ma saranno sostituiti soltanto quelli decaduti o quelli che non potranno più partecipare all'attività delle commissioni; non saranno certo sostituiti per un semplice capriccio.

Vi sono, certo, altre imperfezioni nel testo del provvedimento, che tuttavia non possono, a mio avviso, inficiare la sua validità. Invito, pertanto, i colleghi ad approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta in attesa del parere della Commissione affari costituzionali.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta, sospesa alle 13,25, è ripresa alle 13,45.

PRESIDENTE. Comunico che la I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole con le seguenti osservazioni: «La Commissione esprime l'esigenza che la Commissione di merito approfondisca le reali diversità esistenti a termine dei rispettivi statuti tra le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, per quanto riguarda l'esercizio delle attribuzioni e delle competenze in materia: diversità in mancanza delle quali non potrebbe altrimenti spiegarsi il diverso trattamento previsto dalla nuova formulazione dello articolo 1 approvata dal Senato; esprime per altro le proprie riserve circa la natura vincolante o meno dei pareri deferiti alle Commissioni previste dall'articolo 3, in relazione ai disposti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 6: osserva inoltre che la formulazione dell'ultimo comma del predetto articolo, relativo alla competenza dei TAR, risulta non sufficientemente chiara, e comunque sembra contrastare con l'ordinamento degli stessi TAR; esprime inoltre a maggioranza le proprie riserve sulle competenze affidate alle regioni dall'articolo 4 in materia di assegnazione di terreni demaniali, sembrando invadere esse una sfera decisionale tipica dello Stato e non trasferita alle regioni ».

Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali sulle modifiche apportate dal Senato.

Replicando, in sostituzione del reonorevole Salvatore. desidero ringraziare innanzi tutto coloro che sono intervenuti, numerosi, nel dibattito, il che ha dimostrato l'importanza del provvedimento che ci accingiamo ad approvare. Desidero poi dire onestamente che i rilievi formulati non sono infondati e che anch'io preferivo la prima stesura, forse più snella, intellegibile e corrispondente alle finalità che il provvedimento si propone di raggiungere.

Riferendomi alle osservazioni dell'onorevole De Leonardis sui beni demaniali e sul fatto che la legge possa operare specialmente per i beni demaniali indisponibili, rilevo che tali beni non sono assegnabili (ci si può riferire ad esempio alle golene dei fiumi), in quanto vi sono esigenze di salvaguardia dei beni pubblici e delle vite umane che vanno al di là della morale del provvedimento al nostro esame.

In merito alle osservazioni formulate sull'articolo 2, in cui si fa una comparazione del 40 per cento fra i tipi di imprese e aziende agricole, tenendo conto delle vocazioni colturali della zona, rilevo che con l'interpretazione data dagli onorevoli Bardelli e De Leonardis arriviamo alla stessa conclusione. Ecco quindiche non si dovrebbe disturbare quella che sarà l'analisi oggettiva delle aziende agricole.

Ciò vale anche per l'articolo 3, su cui si sono fatte osservazioni in ordine ai rappresentanti dei proprietari non coltivatori. A questo proposito gli onorevoli Vineis e Meneghetti hanno espresso una opinione contrastante. Si è detto che il non coltivatore è più assenteista e meno interessato, mentre il proprietario conduttore è una figura che ha maggiore diritto di cittadinanza.

Alle altre osservazioni degne di riguardo sull'incostituzionalità dell'ultimo comma dell'articolo 3, in cui si stabilisce un termine di cinque anni, mi sembra che sia stata data una risposta abbastanza esauriente che consente di superare le perplessità emerse.

In ordine all'articolo 6, l'onorevole Meneghetti ha espresso riserve sulla risoluluzione in tronco di qualunque precedente contratto di affitto o di natura associativa. A questo proposito rilevo che anche l'affitturaio che non sia nelle condizioni di condurre l'azienda deve subire le conseguenze, pur se in altre occasioni non abbiamo operato nello stesso modo. Indubbiamente non c'è omogeneità legislativa per casi simili.

In conclusione, raccomando alla Commissione di approvare il testo al nostro esame anche alla luce del parere della I Commissione affari costituzionali, che è favorevole pur con qualche osservazione. Bisogna pensare sopratutto ai giovani. Esistono fondi abbandonati per ragioni intrinseche di non produttività, ma vi sono le condizioni per attivare un tipo di agricoltura che dia positivi risultati economici.

ZURLO, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Molto brevemente, desidero far presente che questo testo comprende quello presentato a suo tempo dal Governo, il quale, dopo le integrazioni apportate dalla Camera prima e dal Senato poi, ha formulato una serie di osservazioni per migliorare il provvedimento, accettando in conclusione quello al nostro esame.

Non sono del parere che le modifiche apportate dal Senato stravolgano il provvedimento presentato dal Governo, essendo in alcune parti integrative, come la modifica delle norme per la costituzione della commissione; la Camera infatti si era riferita ad una commissione che era stata dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale e quindi il Senato ha apportato delle modifiche tenendo presenti il principio di pariteticità.

Un'altra integrazione riguarda la rappresentanza dei comuni e delle comunità montane. In un primo momento il Senato aveva integrato la commissione con esperti: successivamente si è orientato verso questo tipo di rappresentanza per una serie di ragioni che sono state ripetute nel corso del dibattito da vari colleghi.

I comuni e le comunità montane sono titolari di proprietà che possono essere oggetto, appunto, di assegnazione, rappresentando insieme gli interessi e dei concedenti e dei concessionari. Tutto il discorso sul superamento della settorializzazione dell'agricoltura deve necessariamente riguardare gli enti pubblici, in particolare le comunità montane e i comuni, che oggi sono i titolari della politica agricola. Questo è il criterio che ha orientato il Senato.

Io ritengo che questa norma non solo sia corretta costituzionalmente, ma recepisca anche le indicazioni nuove che partono dal mondo agricolo.

Per quanto si riferisce all'ultimo paragrafo dell'articolo 2, è stato dichiarato dagli onorevoli Bardelli e De Leonardis, al cui parere mi associo, che la formulazione relativa alla vocazione colturale della zona costituisce un ulteriore elemento di garanzia, in quanto possiamo trovarci di fronte ad una coltura diffusa in una determinata zona con grandissimi investimenti che non abbia nulla a che vedere con la vocazione colturale della zona stessa: è quindi giusta l'elevazione al 40 per cento della percentuale minima di produzione, rispetto alla media conseguita nella zona, che deve essere realizzata nel triennio dalle terre per non essere considerate insufficientemente coltivate.

Sono state fatte osservazioni anche in merito all'articolo 6, ex articolo 5 del testo della Camera. Credo che il parere della I Commissione affari costituzionali sia tale da poterci confortare nella interpretazione che abbiamo dato di questo articolo. A proposito del suo terzo comma, relativo ai provvedimenti di risoluzione dei contratti di affitto, va detto che anche le leggi ordinarie precedenti prevedevano la risoluzione del contratto nel caso certe norme non venissero ri-

spettate, per cui a maggior ragione deve fare riferimento a questa circostanza il provvedimento che stiamo per approvare.

Inoltre, si dice che prevediamo la privazione dei diritti dell'affittuario inadempiente: certo se definiamo una zona incolta o insufficientemente coltivata, non possiamo consentire che venga premiato l'affittuario conduttore che si è reso responsabile (insième con il proprietario, se volete) dell'abbandono di quella zona. In definitiva, mi pare che siamo nel pieno rispetto della norma costituzionale.

Per quanto si riferisce, poi, alla competenza del TAR, ben sapete quanto sia stato dibattuto in questa sede il problema relativo alla competenza di legittimità o di merito. Il Senato ha attribuito al TAR esclusivamente la competenza di legittimità arricchendola, però, con quei poteri di istruzione e di cognizione che prima erano negati e che sono propri della giurisdizione di merito, escludendo il potere decisorio, cioè la sostituzione o la riforma dell'atto.

È stata fatta osservazione anche a proposito dell'articolo 8 che si occupa degli emigrati. Anche in questo caso concordo con i colleghi che hanno fatto osservare come, indubbiamente, questo trattamento di privilegio sia riservato agli emigrati lavoratori conduttori di terre, non a quelli che possono essere considerati emigrati di lusso, che magari vengono ad investire in Italia capitali che non sappiamo come siano stati accumulati.

BAMBI. Se vengono a fare i coltivatori, non capisco perché non possano farlo.

ZURLO, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Credo che sia in contraddizione con quanto diciamo in altra sede, quando sosteniamo la professionalità in agricoltura e vogliamo addirittura introdurre un albo professionale. Non capisco perché in questa circostanza si voglia essere tanto liberali.

PELLIZZARI. Però apriamo ai metalmeccanici che tornano dal Belgio.

ZURLO, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Se tornano non vedo perché non debbano essere favoriti.

Concludo invitando i colleghi ad approvare questo provvedimento che è senz'altro un passo avanti rispetto alla normativa vigente. Invito a votare favorevolmente anche perché ora abbiamo paese una situazione abbastanza tesa per quanto riguarda il problema dell'assegnazione delle terre incolte. Questa normativa è attesa da coloro che pensano di poterne beneficiare, mentre la vecchia è disattesa da chi dovrebbe applicarla ed attende, invece, nuove disposizioni. Quindi il Governo, che durante la discussione al Senato ha fatto le sue osservazioni, ha presentato emendamenti, ha fatto critiche dichiarando di non condividere certe posizioni di carattere particolare - una delle quali è quella relativa ai terreni demaniali, che a suo giudizio non avrebbero dovuto affatto rientrare in questo provvedimento -, di fronte alla esigenza di una definizione normativa, ritiene che debbano essere fatte valere le ragioni di carattere generale.

PRESIDENTE. Poiché stanno per svolgersi votazioni in Assemblea, sospendo brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 14,05, è ripresa alle 14,30.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche introdotte dalla IX Commissione permanente del Senato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

ART. 1.

Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono ad emanare norme di attuazione secondo i principi e i criteri stabiliti dalla presente legge per il recupero produttivo delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate, anche al fine della salvaguardia degli equilibri idrogeologici e della protezione dell'ambiente.

La IX Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 1.

Le Regioni, ferme restando le competenze delle province autonome di Trento e Bolzano, provvedono ad emanare norme di attuazione secondo i principi e i criteri stabiliti dalla presente legge per il recupero produttivo delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate, anche al fine della salvaguardia degli equilibri idrogeologici e della protezione dell'ambiente.

PELLIZZARI. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione dell'articolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo 1 nel testo approvato dalla IX Commissione permanente del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

ART. 2.

Ai fini della presente legge si considerano incolte e abbandonate le terre, suscettibili di coltivazione, che non siano state destinate ad utilizzazione agraria da almeno due annate agrarie.

Si considerano insufficientemente coltivate le terre le cui produzioni ordinarie, unitarie medie, dell'ultimo triennio non abbiano raggiunto il 30 per cento di quelle ottenute, per le stesse colture, nel medesimo periodo in terreni della stessa zona censuaria, con le stesse caratteristiche catastali e gli stessi ordinamenti colturali.

Nelle zone e nelle aziende dove esistono terreni serviti da impianti d'irrigazione, la comparazione ai fini di cui al secondo comma del presente articolo è effettuata con le produzioni unitarie dei terreni irrigui.

Gli elementi di comparazione di cui ai precedenti commi saranno definiti a cu-

ra delle commissioni provinciali di cui all'articolo 2 della legge 10 dicembre 1973, n. 814, per zone omogenee e per colture, tenuto conto delle condizioni ambientali e strutturali nonché delle condizioni generali agronomico-produttive.

Ai fini di cui alla presente legge le Commissioni predette sono integrate da due rappresentanti della cooperazione agricola e da due rappresentanti dei sindacati dei lavoratori agricoli designati dalle organizzazioni provinciali cooperative e sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e nominati dal presidente della Regione.

La IX Commissione permanente del Senato lo ha così modificato, suddividendolo in due articoli:

ART. 2.

Ai fini della presente legge si considerano incolte e abbandonate le terre, suscettibili di coltivazione, che non siano state destinate ad utilizzazione agraria da almeno due annate agrarie.

Si considerano insufficientemente coltivate le terre le cui produzioni ordinarie, unitarie medie, dell'ultimo triennio non abbiano raggiunto il 40 per cento di quelle ottenute, per le stesse colture, nel medesimo periodo in terreni della stessa zona censuaria, con le stesse caratteristiche catastali, tenendo conto delle vocazioni colturali della zona.

Nelle zone e nelle aziende dove esistono terreni serviti da impianti d'irrigazione, la comparazione ai fini di cui al secondo comma del presente articolo è effettuata con le produzioni unitarie dei terreni irrigui.

ART. 3.

Gli elementi di comparazione di cui al precedente articolo sono definiti a cura di Commissioni provinciali composte:

dal Capo dell'Ispettorato agrario provinciale o da un suo rappresenante, che presiede; da due rappresentanti dei proprietari non coltivatori;

da due rappresentanti dei proprietari coltivatori diretti;

da due rappresentati della cooperazione agricola;

da due rappresentanti dei lavoratori agricoli;

da quattro rappresentanti dei comuni o delle comunità montane su designazione dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e dell'Unione nazionale dei comuni ed enti montani della regione interessata.

I componenti la Commissione di cui al comma precedente sono nominati dal Presidente della Giunta regionale su designazione per i rappresentanti delle categorie dei proprietari nonché per i rappresentanti della cooperazione agricola e dei lavoratori agricoli, da parte delle rispettive organizzazioni sindacali, professionali e cooperative a base nazionale maggiormente rappresentative tramite le loro organizzazioni provinciali.

Per quanto riguarda la provincia autonoma di Bolzano, alla designazione di cui al comma precedente concorrono anche le organizzazioni sindacali su base provinciale.

Il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina, entro tre mesi dalla data della entrata in vigore della presente legge, delle Commissioni provinciali.

La Commissione dura in carica cinque anni. I suoi membri possono essere sostituiti su proposta delle rispettive organizzazioni.

All'articolo 2 gli onorevoli Valensise e Lo Porto hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al secondo comma, sostituire le parole: 40 per cento, con le parole: 30 per cento (2. 1).

Al secondo comma, sostituire le parole: tenendo conto delle vocazioni colturali della zona, con le parole: gli stessi ordinamenti colturali (2. 2).

VALENSISE. Do per illustrati gli emendamenti, onorevole presidente, data la loro chiarezza, e chiedo, a nome del gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale, la votazione a scrutinio segreto sugli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. In sostituzione del relatore, esprimo parere contrario sugli emendamenti proposti.

ZURLO, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Mi associo al parere espresso dal relatore.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento Valensise e Lo Porto 2. 1.

Presenti e votanti . . . 29

Maggioranza 15

Voti favorevoli . . . 3

Voti contrari . . . 26

(La Commissione respinge).

VALENSISE. Onorevole presidente, ritiro la mia richiesta di votazione a scrutinio segreto per il secondo emendamento presentato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Valensise e Lo Porto 2. 2. (E respinto).

PELLIZZARI. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione sull'articolo 2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo 2 nel testo approvato dalla IX Commissione permanente del Senato.

(È approvato).

All'articolo 3, di cui ho già dato lettura, gli onorevoli Valensise e Lo Porto hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sopprimere le parole: da quattro rappresentanti dei comuni

o delle comunità montane su designazione dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e dell'Unione nazionale dei comuni ed enti montani della regione interessata (3. 1).

Al quinto comma, sopprimere le parole: I suoi membri possono essere sostituiti su proposta delle rispettive organizzazioni (3. 2).

VALENSISE. Richiamo l'attenzione dei colleghi su questi emendamenti. Conferire alle organizzazioni il potere di sostituire i membri delle commissioni provinciali, senza condizionare tale potere ad un qualsiasi evento (impedimento della commissione, eccetera) significa lasciare la composizione delle commissioni medesime all'arbitrio delle organizzazioni private, nonché porre l'autorità regionale, che poi deve emettere il decreto di nomina delle commissioni, in condizione di dover ratificare le infinite variazioni che le organizzazioni potranno fare. Si tratta, insomma, di emendamenti di sostanza, con riferimento alla modifica introdotta dal Senato, che ha stravolto il carattere delle commissioni provinciali, aprendo una serie di possibili conseguenze negative.

PRESIDENTE. Sono contrario agli emendamenti presentati dal deputato Valensise.

ZURLO, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Valensise (3. 1).

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Valensise (3. 2).

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 3, ora articolo 4, nel seguente testo:

ART. 3.

Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a determinare le singole zone del territorio di loro competenza che risultino caratterizzate da estesi fenomeni di abbandono di terre suscettibili di utilizzazione per i fini di cui all'articolo 1 della presente legge.

Entro un congruo termine fissato con la stessa delibera di determinazione delle zone di cui al precedente comma, non inferiore a 90 giorni dalla sua pubblicazione, chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni, su cui decide l'organo regionale competente.

Per ognuna delle zone determinate ai sensi del primo comma, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, altresì, in coerenza con i programmi regionali e comprensoriali o zonali di sviluppo agricolo, ove esistenti, a definire i criteri per l'utilizzazione agraria o forestale, nonché i criteri per la formazione dei relativi piani aziendali o interaziendali, osservando in quanto applicabili i principi di cui alla legge 9 maggio 1975, n. 153, ovvero, nelle zone di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 352, i principi previsti dalla legge stessa.

Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono altresì a determinare le norme e le procedure per il censimento, la classificazione e i relativi aggiornamenti annuali delle terre incolte e abbandonate, nonché le norme e le procedure per la notifica ai proprietari e agli aventi diritto della avvenuta classificazione, fissando un termine non inferiore a 60 giorni dalla notifica, per la presentazione di eventuali ricorsi da parte di chiunque vi abbia interesse, sui quali decide l'organo regionale competente, sentito il parere delle Commissioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2.

La IX Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 4.

Le Regioni provvedono a determinare le singole zone del territorio di loro competenza che risultino caratterizzate da estesi fenomeni di abbandono di terre suscettibili di utilizzazione per i fini di cui all'articolo 1 della presente legge.

Entro un congruo termine fissato con la stessa delibera di determinazione delle zone di cui al precedente comma, non inferiore a 90 giorni dalla sua pubblicazione, chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni, su cui decide l'organo regionale competente.

Per ognuna delle zone determinate ai sensi del primo comma, le Regioni provvedono, altresì, in coerenza con i programmi regionali e comprensoriali o zonali di sviluppo agricolo, ove esistenti, a definire i criteri per l'utilizzazione agraria o forestale, nonché i criteri per la formazione dei relativi piani aziendali o interaziendali, osservando in quanto applicabili i principi di cui alla legge 9 maggio 1975, n. 153, ovvero, nelle zone di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 352, i principi previsti dalla legge stessa.

Le regioni provvedono altresì a determinare le norme e le procedure per il censimento, la classificazione e i relativi aggiornamenti annuali delle terre incolte e abbandonate, nonché le norme e le procedure per la notifica ai proprietari e agli aventi diritto dell'avvenuta classificazione.

Le Regioni assegnano per la coltivazione le terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate, anche appartenenti ad enti pubblici e morali, compresi i terreni demaniali, ai richiedenti che si obbligano a coltivarli in forma singola o associata. La domanda del richiedente viene notificata contemporaneamente, a cura delle Regioni, al proprietario e agli aventi diritto.

I proprietari e gli aventi diritto possono chiedere alla Regione, entro il terminè stabilito e comunque non inferiore ai 45

giorni, di coltivare direttamente le terre di cui all'articolo 1 allegando alla richiesta un piano di sviluppo aziendale elaborato secondo i criteri di cui al presente articolo e concordato con la Regione la quale ne accerta la esecuzione.

L'onorevole Valensise ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma aggiungere le parole: « fissando un termine non inferiore a 60 giorni dalla notifica per la presentazione di eventuali ricorsi da parte di chiunque vi abbia interesse sui quali decide l'organo regionale competente, sentito il parere delle Commissioni di cui all'articolo 2 ».

Sono contrario all'emendamento presentato.

ZURLO, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 4, ora articolo 5, nel seguente testo:

ART. 4.

Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, indipendentemente dalla determinazione delle zone, dal censimento e dalla classificazione di cui al precedente articolo 3, assegnano per la coltivazione le terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate, anche appartenenti ad enti pubblici e morali compresi i terreni demaniali, ai richiedenti che

si obbligano a coltivarle in forma singola o associata.

La domanda del richiedente viene notificata a cura delle Regioni al proprietario e agli aventi diritto. I proprietari e gli eventuali aventi diritto possono chiedere alla Regione, entro il termine stabilito da quest'ultima e comunque non inferiore a 45 giorni, di coltivare direttamente le terre di cui al precedente comma allegando alla richiesta un piano di sviluppo aziendale, elaborato secondo i criteri di cui al terzo comma del precedente articolo 3 e concordato con la regione stessa.

Per i soggetti di cui all'articolo 7 i termini previsti dal precedente comma sono raddoppiati.

Qualora i proprietari non realizzino il piano di sviluppo aziendale entro i termini stabiliti dalla Regione, i terreni potranno essere assegnati ai soggetti richiedenti e il proprietario non potrà più inoltrare la richiesta di coltivarli direttamente sino alla scadenza dell'assegnazione.

Nell'assegnazione è data la preferenza alle aziende coltivatrici singole o associate a fini d'ampliamento aziendale, alle cooperative, alle società semplici costituite fra imprese familiari coltivatrici per l'esercizio delle attività agricole, ai giovani e alle cooperative costituite ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285.

I rapporti tra proprietari ed usufruttuari delle terre e assegnatari sono regolati dalla legge 11 febbraio 1971, n. 11, e successive modificazioni. Agli assegnatari spetta il dinitto di recesso, previo preavviso di un anno da notificarsi alla Regione e alle province autonome di Trento e di Bolzano nonché al proprietario o agli aventi diritto.

Qualora l'assegnatario non provveda, entro due annate agrarie, alla utilizzazione delle terre assegnate le Commissioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2, su istanza dei proprietari, verificate le condizioni di mancata utilizzazione, propongono alla Regione la revoca dell'assegnazione.

La IX Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 5.

Le Regioni, indipendentemente dalla determinazione delle zone, dal censimento e dalla classificazione di cui al precedente articolo 4, assegnano per la coltivazione le terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate, anche appartenenti ad enti pubblici e morali, compresi i terreni demaniali, ai richiedenti che si obbligano a coltivarle in forma singola o associata.

La domanda del richiedente viene notificata a cura delle Regioni contemporaneamente al proprietario e agli aventi diritto, ferme restando le facoltà di cui all'articolo precedente.

Per i soggetti di cui all'articolo 8 i termini previsti dal precedente comma sono raddoppiati.

Qualora i proprietari o gli aventi diritto non realizzino il piano di sviluppo aziendale entro i termini stabiliti dalla Regione, i terreni potranno essere assegnati ai soggetti richiedenti e il proprietario non potrà più inoltrare la richiesta di coltivarli direttamente sino alla scadenza dell'assegnazione.

Nell'assegnazione è data la precedenza alle aziende coltivatrici singole o associate a fini d'ampliamento aziendale, alle cooperative, alle società semplici costituite fra imprese familiari coltivatrici per l'esercizio delle attività agricole, ai giovani e alle cooperative costituite ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285.

I rapporti tra proprietari ed usufruttuari delle terre e assegnatari sono regolati dalla legge 11 febbraio 1971, n. 11, e successive modificazioni. Agli assegnatari spetta il diritto di recesso, previo preavviso di un anno da notificarsi alla Regione nonché al proprietario o agli aventi diritto.

Qualora l'assegnatario non provveda, entro due annate agrarie, alla utilizzazione delle terre assegnate, le Commissioni di cui all'articolo 3, su istanza dei proprietari, verificate le condizioni di mancata utilizzazione, propongono alla Regione la revoca dell'assegnazione.

L'onorevole Valensise ha presentato il seguente emendamento:

Al quinto comma sostituire la parola: « precedenza » con la parola: « preferenza .».

Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 5, ora articolo 6, nel seguente testo:

ART. 5.

Le domande intese ad ottenere l'assegnazione delle terre abbandonate, incolte o insufficientemente coltivate sono sottoposte al parere delle Commissioni previste all'ultimo comma dell'articolo 2 per l'accertamento delle condizioni stabilite dalla presente legge. Il parere deve essere emesso entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al secondo comma dell'articolo 4 nel rispetto del principio del contraddittorio.

Sulla domanda di assegnazione provvede con decreto, entro 15 giorni, il presidente della Regione in conformità al parere delle Commissioni predette.

Il Tribunale regionale amministrativo, limitatamente alle terre insufficientemente coltivate, giudica anche nel merito.

La IX Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 6.

Le domande intese ad ottenere l'assegnazione delle terre abbandonate, incolte o insufficientemente coltivate sono sotto-

poste al parere delle Commissioni previste dall'articolo 3 per l'accertamento delle condizioni stabilite dalla presente legge. Il parere deve essere emesso entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 nel rispetto del principio del contraddittorio.

Sulla domanda di assegnazione provvede con decreto, entro 15 giorni, il presidente della Regione, in conformità al parere delle Commissioni predette.

Il provvedimento di assegnazione importa la risoluzione, senza diritto ad indennità, di qualunque precedente contratto di affitto o di natura associativa, salvo il rimborso eventualmente dovuto dall'assegnatario per lavori in corso o per qualsiasi altro titolo legittimo da liquidarsi nello stesso decreto di assegnazione, previo parere delle apposite' Commissioni di cui all'articolo 3.

Al Tribunale amministrativo regionale, limitatamente ai provvedimenti riguardanti le terre insufficientemente coltivate, ferma restando la giurisdizione di legittimità, sono estesi in materia di contenzioso ed ai fini decisionali i poteri di cognizione e di istruzone.

L'onorevole Valensise ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il terzo comma.

Sono contrario all'emendamento presentato dall'onorevole Valensise.

ZURLO, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Concordo col relatore.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (E respinto).

Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 6, ora articolo 7, nel seguente testo:

ART. 6.

Sono esclusi dalla applicazione della presente legge:

- a) le terre la cui messa a coltura agrfaria pregiudichi la stabilità del suolo o la regimazione delle acque o comprometta la conservazione dell'ambiente;
- b) le dipendente e pertinenze di case effettivamente adibite ad abitazione rurale o civile, ivi compresi i giardini e i parchi boscati;
- c) i boschi, nonché i terreni destinati a rimboschimento da piani, programmi e progetti di intervento già approvati dagli enti ed organi pubblici competenti;
 - d) le cave;
- e) i terreni necessari per attività industriali, commerciali, turistiche e ricreative, i terreni adibiti a specifiche comprovate destinazioni economicamente rilevanti e le aree considerate fabbricabili o destinate a servizi di pubblica utilità da piani urbanistici vigenti o adottati. L'esclusione dei terreni di cui alla presente lettera e) opera a far tempo dalla loro effettiva utilizzazione ai fini predetti. In caso di terreni già assegnati il rilascio da parte dell'assegnatario avrà luogo entro il termine massimo di sei mesi dalla richiesta dell'avente titolo e per la data fissata con decreto del Presidente della Regione sentite le parti. I termini fissati in eventuali concessioni edilizie rimangono sospesi fino alla data del rilascio.

La IX Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 7.

Sono esclusi dalla applicazione della presente legge:

a) le terre la cui messa a coltura agraria pregiudichi la stabilità del suolo

o la regimazione delle acque o comprometta la conservazione dell'ambiente;

- b) le dipendente e pertinenze di case effettivamente adibite ad abitazione rurale o civile, ivi compresi i giordini e i parchi boscati;
- c) i boschi, nonché i terreni destinati a rimboschimento da piani programmi e progetti di intervento già approvati dagli enti ed organi pubblici competenti;
 - d) le cave:
- e) i terreni necessari per attività industriali, commerciali, turistiche e ricreative, i terreni adibiti a specifiche comprovate destinazioni economicamente rilevanti e le aree considerate fabbricabili o destinate a servizi di pubblica utilità da piani urbanistici vigenti o adottati. L'esclusione dei terreni di cui alla presente lettera e) opera a far tempo dalla loro effettiva utilizzazione ai fini predetti. In caso di terreni già assegnati, il rilascio da parte dell'assegnatario avrà luogo entro il termine massimo di sei mesi dalla richiesta dell'avente titolo e per la data fissata con decreto del presidente della Regione sentite le parti. I termini fissati in eventuali concessioni edilizie rimangono sospesi fino alla data del rilascio.

Pongo l'articolo in votazione nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 7, ora articolo 8, nel seguente testo:

ART. 7.

Qualora le terre di cui alla presente legge siano di proprietà di emigrati in Italia o all'estero per ragioni di lavoro e questi dichiarino, entro il termine stabilito dalla Regioni, di impegnarsi direttamente nella coltivazione del fondo, l'emanazione dei provvedimenti previsti dalla presente legge è sospesa per due anni.

Le leggi regionali possono prevedere deroghe agli obblighi previsti dalla presente legge a favore dei piccoli proprietari il cui reddito complessivo annuo non superi i sei milioni di lire. La IX Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 8.

Qualora le terre di cui alla presente legge siano di proprietà di lavoratori emigrati in Italia o all'estero e questi dichiarino, entro il termine stabilito dalla Regione, di impegnarsi direttamente nella coltivazione del fondo, l'emanazione dei provvedimenti previsti dalla presente legge è sospesa per due anni.

Le leggi regionali possono prevedere deroghe agli obblighi previsti dalla presente legge a favore dei piccoli proprietari il cui reddito complessivo annuo non superi i sei milioni di lire.

Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 8, ora articolo 9, nel seguente testo:

ART. 8.

Per il ripristino delle condizioni colturali e per l'avvio della esecuzione dei piani aziendali da parte degli assegnatari, le Regioni possono corrispondere contributi in conto capitale e mutui assistiti dal concorso nel pagamento degli interessi, in misura non superiore a quella stabilita dall'articolo 18 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e dall'articolo 10, lettera a), della legge 10 maggio 1976, n. 352.

Alle operazioni di mutuo di cui al comma precedente si applicano le disposizioni vigenti in materia di credito agrario di miglioramento e quelle previste dagli articoli 34 e 36, escluso l'ultimo comma della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le provvidenze di cui al presente articolo sono concesse anche ai proprietari di terreni che si impegnino a coltivarli e presentino il piano di sviluppo aziendale ai sensi del precedente articolo 4.

Le provvidenze di cui al presente articolo sono cumulabili con quelle previste dall'articolo 18 della legge 1° giugno 1977, n. 285.

La IX Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 9.

Per il ripristino delle condizioni colturali e per l'avvio della esecuzione dei piani aziendali da parte degli assegnatari, le Regioni possono corrispondere contributi in conto capitale e mutui assistiti dal concorso nel pagamento degli interessi, in misura non superiore a quella stabilita dall'articolo 18 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e dall'articolo 10, lettera a), della legge 10 maggio 1976, n. 352.

Alle operazioni di mutuo di cui al comma precedente si applicano le disposizioni vigenti in materia di credito agrario di miglioramento e quelle previste dagli articoli 34 e 36, escluso l'ultimo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le provvidenze di cui al presente articolo sono concesse anche ai proprietari di terreni che si impegnino a coltivarli e presentino il piano di sviluppo aziendale ai sensi del precedente articolo 5.

Le provvidenze di cui al presente articolo sono cumulabili con quelle previste dall'articolo 18 della legge 1° giugno 1977 n. 285.

Pongo in votazione l'articolo 9 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 9, ora articolo 10, nel seguente testo:

ART. 9.

Qualora le terre siano oggetto di nuda proprietà, di usufrutto o di altri diritti reali di godimento, le disposizioni contenute nella presente legge si applicano anche ai titolari di tali diritti. Sono abrogate le disposizioni di cui al decreto luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e successive modificazioni e integrazioni. È altresì abrogata la legge 21 febbraio 1963, n. 379.

Fino a quando le Regioni non avranno provveduto a costituire le Commissioni di cui al precedente articolo 2, continuano ad operare le Commissioni previste dall'articolo 1 della legge 18 aprile 1950, n. 199, secondo i principi e i criteri di cui alla presente legge.

In ogni caso i procedimenti in corso dovranno essere definiti dalle Commissioni di cui alla predetta legge 18 aprile 1950, n. 199.

La IX Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART, 10.

Qualora le terre siano oggetto di nuda proprietà, di usufrutto o di altri diritti reali di godimento, le disposizioni contenute nella presente legge si applicano anche ai titolari di tali diritti.

Sono abrogate le disposizioni di cui al decreto luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e successive modificazioni e integrazioni. È altresì abrogata la legge 21 febbraio 1963, n. 379.

Fino a quando le Regioni non avranno provveduto a costituire le Commissioni di cui all'articolo 3, continuano ad operare le Commissioni previste dall'articolo 1 della legge 18 aprile 1950, n. 199, secondo i principi e i criteri di cui alla presente legge.

In ogni caso i procedimenti in corso dovranno essere definiti dalle Commissioni di cui alla predetta legge 18 aprile 1950, n. 199.

Pongo in votazione l'articolo 10 nel testo del Senato.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

PELLIZZARI. Dichiaro che voterò contro questo disegno di legge, visto che esso, così come è pervenuto dal Senato, non crea alcuna certezza di diritto, ma vanifica un provvedimento che, se mantenuto nella formulazione approvata dalla Camera, avrebbe potuto dare buoni risultati.

VALENSISE. Onorevole presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, le nostre riserve sul testo in esame al momento della prima lettura da parte di questa Commissione sono state profondamente appesantite dalle modifiche introdotte dal Senato che, a nostro giudizio, apportano al provvedimento elementi di dubbia costituzionalità, se non, addirittura, di piena incostituzionalità.

Infatti la modifica dei parametri di riferimento per la identificazione delle terre insufficientemente coltivate con riferimento alle « vocazioni colturali della zona » introducono un meccanismo di identificazione dei terreni, ai quali dovrebbe essere applicata la normativa in esame, quanto mai vago e generico, al limite della costituzionalità.

Non ci sembra inoltre costituzionalmente accettabile la nuova composizione delle commissioni provinciali a cui è devoluto il compito di definire gli elementi di comparazione per la individuazione delle terre insufficientemente coltivate: il Senato ritiene che le commissioni debbano essere composte da una prevalenza di elementi espressi da organizzazioni diverse da quelle dei proprietari non coltivatori, prevalenza schiacciante ed ingiustificata, anche per i modi di designazione dei componenti che saranno scelti dall'associazione nazionale dei comuni italiani e dall'unione nazionale dei comuni, enti privati che non possono essere gli unici depositari del diritto di proposta dei componenti delle stesse commissioni.

La situazione delle commissioni nel testo del Senato è ancora più delicata e non accettabile se si tiene conto del fatto che i componenti possono essere sostituiti su semplice proposta delle rispettive organizzazioni, il che apre la strada ad arbitrarie ed incontrollabili manipolazioni della composizione delle commissioni stesse.

Aberrante ci appare la novità introdotta dal Senato relativa alla natura rescissoria del provvedimento di assegnazione del Presidente della regione nei confronti del proprietario del terreno e degli affittuari che sono sul fondo per i quali non vi è diritto ad alcuna indennità: si è creata una categoria di lavoratori della terra priva di qualsiasi protezione.

I nostri emendamenti diretti a ripristinare un testo accettabile non sono stati accolti dalla Commissione, nonostante che le nostre preoccupazioni di natura costituzoinale trovino puntuale riscontro nel parere della Commissione affari costituzionali.

In queste condizioni la legge che vi accingete ad approvare perde qualsiasi possibilità di essere uno strumento per incrementare la produttività agricola e per avviare un tentativo, sia pure forzoso, di mobilità della terra ed assume il carattere di normativa sulla base della quale potranno instaurarsi solo nuovi motivi di conflittualità nel mondo rurale, al servizio di determinate forze politiche e contro gli interessi della vera agricoltura: siamo di fronte ad un ennesimo esempio di compromesso legislativo ovvero, meglio, di cedimento della democrazia cristiana nei confronti del partito comunista e delle sue necessità di lotta che si alternano con le possibilità di governo che gli derivano dalla inclusione nella maggioranza.

Riteniamo, pertanto, pienamente giustificato, anzi doveroso, il nostro fermo voto contrario che interpreta gli interessi di quanti ritengono che sarebbe ora di considerare l'agricoltura come un settore che deve produrre di più e meglio e non come una attività aperta alle esercitazioni pseudo-sociali delle sinistre con la complicità della democrazia cristiana.

AMICI. Sulla legge che prevede norme per l'utilizzazione delle terre incolte o insufficientemente coltivate penso vi sia poco da aggiungere alle tante, appassionate discussioni che si sono svolte in questa

O

Commissione nel corso di circa un anno (dal dicembre 1976 al novembre 1977) e presso la Commissione agricoltura del Senato dal gennaio al luglio 1978.

Forse una cosa possiamo rilevare con rammarico: che troppo tempo abbiamo impiegato per varare una legge da tutti noi, e non solo da noi, definita urgente ed importante nel quadro delle iniziative che Governo, partiti politici, sindacati, organizzazioni professionali si erano prefissati per il rilancio delle attività produttive in agricoltura e senza mettere in secondo ordine le pressioni fatte da movimenti di massa dei lavoratori disoccupati, particolarmente dei giovani dell'Italia centro-meridionale.

Dopo i provvedimenti adottati dal Parlamento e dal Governo relativamente al piano agricolo-alimentare, agli interventi per settori produttivi previsti dalla legge quadrifoglio, alla riforma dei patti agrari ed alla legge per l'occupazione giovanile, l'attuale provvedimento sulle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate viene a completare il quadro per un effettivo e concreto rilancio delle attività agricole nel nostro paese. Tale provvedimento, oltre ad avere l'obiettivo di aumentare la produzione mettendo a coltura terre abbandonate, si pone anche lo scopo di salvaguardare gli equilibri idrogeologici e di proteggere l'ambiente, così come è ben definito nell'articolo 1 della legge che stiamo per approvare.

Le modifiche che i colleghi del Senato hanno apportato al testo approvato dalla nostra Commissione rappresentano, a nostro giudizio, un miglioramento della legge stessa. Comunque ci preme sottolineare alcune di tali modifiche. In primo luogo riteniamo giusto l'aumento dal 30 per cento al 40 per cento della media ordinaria di produzione per considerare un terreno insufficientemente coltivato. Del pari riteniamo giusta l'unificazione del concetto di valutazione delle terre incolte con quello delle terre abbandonate. In secondo luogo, ci sembra opportuna la disposizione per la composizione delle commissioni provinciali per la definizione degli elementi di comparazione che servono a stabilire se le terre siano o no insufficientemente coltivate. Tale disposizione si imponeva in virtù della sentenza di illegittimità della Corte costituzionale riguardo alla legge n. 11 del 1972, relativa alla composizione delle commissioni tecniche provinciali. Infine valutiamo positivamente la soluzione adottata circa il giudizio del TAR, che, in sostanza, mette in condizioni di acquisire tutti i dati necessari per esprimere un composito giudizio di legittimità.

Siamo favorevoli inoltre alle altre modifiche apportate dal Senato, in particolare alle disposizioni che affidano compiti specifici alle regioni (le quali dovranno provvedervi con l'emanazione di proprie norme) circa il censimento, la classificazione e gli aggiornamenti annuali delle terre incolte e circa l'assegnazione a coltivatori singoli o associati di terre incolte o insufficientemente coltivate, appartenenti ad enti pubblici e morali, compresi i terreni del demanio.

Per tutte queste ragioni il gruppo comunista esprime il proprio consenso al disegno di legge in discussione nel testo che ci è stato trasmesso dal Senato.

BAMBI. Il provvedimento in esame vuole porre in essere una normativa che, modificando la legislazione già in atto, consenta lo sviluppo di una imprenditorialità singola ed associata moderna che tenga conto di spiccati valori di professionalità puntando alla utilizzazione di tutto il territorio disponibile e idoneo ai fini dell'esercizio delle attività agricole. Il provvedimento in esame quindi punta decisamente a recuperare, in termini produttivi, quei territori che, situati in comprensori ed aree con particolari vocazioni agronomiche, sono stati abbandonati o sono incolti e di quei territori che, potendo essere coltivati in modo razionale per ottenere il massimo della produttività consentito dalle tecniche agrarie e dalle vocazioni colturali, sono invece non sufficientemente coltivati, tali da realizzare medie unitarie di produzione inferiori al 40 per cento di quelle provenienti da terreni della stessa zona censuaria, con caratteristiche agronomiche colturali e am-

bientali identiche. L'urgenza, l'esigenza, di disporre di uno strumento legislativo capace di rilanciare la produttività e l'occupazione in agricoltura, sono stati alla base dell'iniziativa condotta da diverse forze politiche che a suo tempo, nel corso del 1976, ebbero a presentare precise proposte di legge, e di una iniziativa di Governo che si concretizzò in un disegno di legge. La Commissione agricoltura della Camera, con un lavoro massiccio, serio e puntuale, il 16 novembre 1977 concludeva i propri lavori approvando in sede legislativa, un testo di legge che unificava i contenuti delle proposte n. 1670, 677, 901/B, testo che la Commissione permanente agricoltura del Senato modificava il 27 luglio 1978 e che oggi è al nostro esame. Solo con il 1º agosto 1978 la Commissione agricoltura della Camera è venuta in possesso del testo di legge in esame ed è chiamata ad esprimere un voto, quindi un giudizio, che si presume e si impone sereno, sul provvedimento, senza avere il tempo sufficiente per ogni necessaria ed approfondita meditazione di carattere tecnico e giuridico. Durante il dibattito è chiaramente emerso in ciascuno degli interventi, un sottofondo di perplessità per l'assoluta mancanza di tempo per il necessario approfondimento. Le modifiche apportate al testo votato dalla Camera il 16 novembre 1977, sono per alcune parti del provvedimento, sostanziali e modificano in modo significativo il provvedimento stesso riproponendo alcuni problemi di ordine costituzionale che si attendeva venissero dissipati dal parere Commissione affari costituzionali. Durante il dibattito molto serrato svoltosi in Commissione agricoltura si è evidenziata una larga convergenza di opinioni favorevoli al provvedimento, per favorire la razionale utilizzazione del territorio ai fini produttivi, e notevoli sono stati gli apporti di contenuto sociale, economico e politico dei colleghi, diretti a sottolineare l'importanza di recuperare un ruolo attivo alla proprietà nella direzione della più corretta interpretazione del dettato costituzionale, là dove si afferma che, la proprietà deve essere tutelata, garantita, di-

fesa, ma deve nello stesso tempo assolvere a funzioni produttive e quindi sociali, cioè non può essere assenteista. Nella sostanza, una convergenza di opinioni diverse: ma nella stesura dell'articolato alcune perplessità pongono in evidenza situazioni ed ipotesi operative della legge che potrebbero suscitare forme di contenzioso tra le parti chiamate in causa, nonché conflittuabilità tra competenze istituzionali, tenuto conto anche di quanto fatto osservare nel parere della Commissione affari costituzionali della Camera. La legge per la utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate non tende solo a sviluppare, a stimolare un diverso interesse dei legittimi proprietari per gli investimenti produttivi, per la ripresa delle attività agricole, bensì vuole realmente assicurare le condizioni perché i terreni idonei per l'esercizio della attività agricola debbano essere razionalmente utilizzati: è una normativa che vuole rendere attiva questa dinamica; per questo deve puntare a semplificare procedure in modo significativo ed evitare motivi di contenzioso. La formulazione dell'articolato invece pare offrire più di un motivo di perplessità e di incertezza, per cui il rischio cui andiamo incontro è quello di una scarsa applicabilità e di una produzione ricca di contestazioni fra singoli e tra competenze istituzionali. Il fenomeno potrebbe, pertanto, essere tale da rendere vani gli sforzi compiuti dalle forze politiche riducendo spesso gli effetti della legge stessa. Il parere della Commissione affari costituzionali, favorevole all'approvazione nel testo del Senato, è saturo di osservazioni molto significative, considerazioni che sono state oggetto di attenzione ed hanno trovato una conferma durante il dibattito. Le perplessità sollevate dalla I Commissione sono state tuttavia ritenute superabili ed il testo è rimasto fermo nella sua originalità.

Si è reso necessario a questo punto fare una scelta precisa tra la ricerca di una normativa migliore, perfezionando quella del Senato, o disporre immediatamente di uno strumento operativo, anche se con qualche incertezza. Una scelta

quindi che ha preferito non rinviare a tempi lontani l'adozione di uno strumento da tempo richiesto dagli operatori agricoli ed ha preferito invece dotare le aziende agricole interessate della possibilità di programmare la utilizzazione di terreniidonei esistenti nelle diverse zone d'Italia. La scelta della democrazia cristiana. sia pure in mezzo alle perplessità espresse dai suoi rappresentanti in sede di dibattito e dal sottoscritto, è per uno strumento che immediatamente dimostri la sua capacità operativa. Il gruppo della democrazia cristiana si esprime, pertanto, a favore del provvedimento, perché il meccanismo possa avviarsi con rapidità, perché vuole verificarne i risultati con l'impegno a tempi brevi di giudicare il grado di applicazione della norma e i risultati conseguiti, ed avviare iniziative anche sul piano legislativo per perfezionare, migliorare, ridefinire il provvedimento oggi al nostro esame.

PRESIDENTE. Il testo unificato del disegno di legge e delle proposte di legge sarà votato subito a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del testo unificato discusso nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta:

Testo unificato del disegno di legge e delle proposte di legge: « Norme per la utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate » (1670-677-901-B).

Present	i e	vota	nti	•		27
Maggio	ranz	a .				14
Voti	fav	orevo	li		2	3
Voti	con	trari				4

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amici, Bambi, Bardelli, Bonifazi, Bortolani, Branciforti Rosanna, Campagnoli, Cocco Maria, De Leonardis, Dulbecco, Gatti, Ianni, Lamanna, La Torre, Marabini, Martino, Petrella, Pisoni, Rosini, Silvestri, Stella, Terraroli, Vagli Maura, Valensise, Zambon, Zaniboni e Zuech.

La seduta termina alle 15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO